



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	1/102

PROGETTI EUROPA & GLOBAL S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(D.Lgs. 231/2001)**

(Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13.11.2023)



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	2/102

INDICE

DEFINIZIONI	7
NOTA RELATIVA ALLA REVISIONE DEL MODELLO	7
PARTE GENERALE	8
1. QUADRO NORMATIVO	8
1.1 <i>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>	8
1.2 <i>Le fattispecie di reato</i>	9
1.3 <i>La condizione esimente</i>	10
1.4 <i>Le linee guida di Confindustria</i>	11
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PEG	12
2.1 <i>L'attività svolta da PEG</i>	12
2.2 <i>La struttura organizzativa</i>	12
2.3 <i>Il sistema integrato dei controlli interni</i>	13
2.4 <i>Finalità del Modello e principi ispiratori</i>	14
2.5 <i>La struttura del Modello</i>	14
2.6 <i>Il Codice Etico</i>	15
3. ADOZIONE DEL MODELLO.....	15
3.1 <i>La metodologia seguita per la definizione del Modello</i>	15
3.2 <i>Adozione del Modello</i>	18
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
4.1 <i>Struttura dell'Organismo di Vigilanza</i>	18
4.2 <i>Nomina, composizione, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza</i>	19
4.3 <i>Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	20
4.4 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	21
4.5 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza</i>	22
4.6 <i>Whistleblowing</i>	23
5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	24
6 SISTEMA DISCIPLINARE	25
6.1 <i>Misure nei confronti dei dipendenti</i>	26
6.2 <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>	27
6.3 <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	27
6.4 <i>Misure nei confronti dei Sindaci</i>	28

6.5 Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner	28
6.6 Misure in materia di Whistleblowing	28
7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	28
PARTE SPECIALE	30
I. PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	32
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>32</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>37</i>
<i>Principi generali di comportamento.....</i>	<i>38</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>39</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	<i>40</i>
<i>Documenti di riferimento.....</i>	<i>40</i>
<i>Principali attività dell’OdV</i>	<i>41</i>
II. PROTOCOLLO REATI SOCIETARI	42
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>42</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>44</i>
<i>Principi generali di comportamento.....</i>	<i>45</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>46</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	<i>47</i>
<i>Documenti di riferimento.....</i>	<i>47</i>
<i>Principali attività dell’OdV</i>	<i>47</i>
III. PROTOCOLLO REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	49
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>49</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>49</i>
<i>Principi generali di comportamento.....</i>	<i>50</i>
<i>Procedure specifiche</i>	<i>51</i>
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	<i>52</i>
<i>Documenti di riferimento.....</i>	<i>52</i>
<i>Principali attività dell’OdV</i>	<i>53</i>
IV. PROTOCOLLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	54
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	<i>54</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	<i>54</i>
<i>Principi generali di comportamento.....</i>	<i>56</i>



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	4/102

<i>Procedure specifiche</i>	58
<i>Procedure specifiche antiterrorismo e antisabotaggio</i>	59
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	60
<i>Documenti di riferimento</i>	60
<i>Principali attività dell'OdV</i>	61
V. PROTOCOLLO REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	62
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	62
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	63
<i>Principi generali di comportamento</i>	64
<i>Procedure specifiche</i>	64
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	65
<i>Documenti di riferimento</i>	65
<i>Principali attività dell'OdV</i>	65
VI. PROTOCOLLO REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	67
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	67
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	69
<i>Principi generali di comportamento</i>	70
<i>Procedure specifiche</i>	71
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	71
<i>Documenti di riferimento</i>	71
<i>Principali attività dell'OdV</i>	71
VII. PROTOCOLLO DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE	73
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	73
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	74
<i>Principi generali di comportamento</i>	74
<i>Procedure specifiche</i>	75
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	75
<i>Documenti di riferimento</i>	75
<i>Principali attività dell'OdV</i>	75
VIII. PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI	76
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	76



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	5/102

<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	77
<i>Principi generali di comportamento</i>	78
<i>Procedure specifiche</i>	79
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	80
<i>Documenti di riferimento</i>	80
<i>Principali attività dell’OdV</i>	80
IX PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	82
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	82
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	82
<i>Principi generali di comportamento</i>	82
<i>Procedure specifiche</i>	82
<i>Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa e dei principi contenuti nel Codice Etico.</i>	83
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	83
<i>Documenti di riferimento</i>	83
<i>Principali attività dell’Odv</i>	84
X PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES D.LGS 231/2001)	85
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	85
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	85
<i>Principi generali di comportamento</i>	85
<i>Procedure specifiche</i>	86
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	87
<i>Documenti di riferimento</i>	87
<i>Principali attività dell’Odv</i>	87
XI. PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI	88
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	88
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	89
<i>Principi generali di comportamento</i>	89
<i>Procedure specifiche</i>	91
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	94
<i>Documenti di riferimento</i>	94



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	6/102

<i>Principali attività dell'OdV</i>	94
XII. PROTOCOLLO REATI DI CONTRABBANDO	95
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i>	95
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i>	95
<i>Principi generali di comportamento</i>	96
<i>Organi e Funzioni aziendali coinvolti</i>	97
<i>Documenti di riferimento</i>	97
<i>Principali attività dell'OdV</i>	97
XIII. ALTRE FATTISPECIE DI REATO	97
1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 DEL DECRETO)	98
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO)	98
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)	99
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES DEL DECRETO) E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES)	100
ALLEGATI	102



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	7/102

DEFINIZIONI

- **Attività a rischio reato:** si intendono le attività aziendali nel cui ambito potrebbero commettersi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
- **Codice Etico:** il documento che contiene i principi, i valori e le regole comportamentali caratterizzanti la Società.
- **Destinatari:** i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e consulenti di PEG, i fornitori, i partner e tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito dell'attività a rischio di reato per conto e nell'interesse della Società.
- **Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2003 n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" e le successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello:** il presente "Modello di gestione, organizzazione e controllo" adottato dalla Società ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto 231, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati-presupposto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto 231, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Processi Sensibili:** i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione dei Reati, si possono realizzare fatti e/o atti strumentali o utili alla commissione dei medesimi Reati.
- **Protocolli:** tutte le misure organizzative, fisiche e/o logiche al fine di prevenire la commissione dei Reati.
- **PEG:** Progetti Europa & Global S.p.A., con sede in Piazza Stia, n. 8, Roma.
- **Reati-presupposto:** i reati o il singolo reato previsti dal Decreto 231 o contenuti in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto 231 fanno rinvio.
- **Soggetti Apicali:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ovvero i soggetti "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*". Sono soggetti apicali i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli alti dirigenti, i dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, i procuratori.
- **Soggetti Sottoposti:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231, ovvero le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro in essere con la Società.
- **Società:** Progetti Europa & Global S.p.A.

NOTA RELATIVA ALLA REVISIONE DEL MODELLO

La prima revisione del Modello 231 PEG è stata emessa in data 10 Dicembre 2013.

La seconda revisione del Modello 231 PEG è stata emessa in data 23 Marzo 2016.

La terza revisione del Modello 231 PEG è stata emessa in data 26/02/2019.

La quarta revisione del Modello 231 PEG è stata emessa in data 12/12/2019.

La quinta revisione del Modello 231 PEG è stata emessa in data 31/03/2020.

La sesta revisione del Modello 231 PEG è stata emessa in data 02/12/2021.

La presente settima revisione del Modello di PEG è stata emessa in data 13.11.2023, e sostituisce e annulla le versioni precedenti.

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Decreto 231”) recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la c.d. “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti), per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o al loro vantaggio.

Con la Legge n. 300 del 2000¹ lo Stato Italiano ha provveduto, tra l’altro, alla ratifica della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dando attuazione agli obblighi previsti da tali strumenti internazionali e comunitari i quali predispongono appunto la previsione di modelli di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d’impresa.

Il Decreto 231 si inserisce dunque in un contesto di attuazione di obblighi internazionali e, allineandosi con i sistemi normativi di molti paesi dell’Europa, istituisce una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell’ente che non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità, l’ente diviene il destinatario di sanzioni, come specificate nel Decreto 231, nel caso in cui un soggetto qualificato (apicale o ad esso sottoposto) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera.

Il Decreto 231 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi e sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi), oltre alla confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) ed alla pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le condizioni previste dal Decreto 231.

I soggetti destinatari del Decreto 231 sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero ogni qualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’intento di arrecare un beneficio all’ente

¹ L’art. 11 della Legge n. 300/2000 ha introdotto nell’Ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per determinate fattispecie di reato. In particolare, il menzionato articolo conteneva la delega al Governo per disciplinare l’articolazione di tale tipo responsabilità. Il Governo, in attuazione della delega, ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.

medesimo. La responsabilità è altresì ascrivibile all'ente ogniqualvolta lo stesso tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico e non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'ente. Nel caso in cui l'autore del reato abbia invece agito esclusivamente a vantaggio proprio o di un terzo, la responsabilità dell'ente non sussiste.

Per quanto riguarda i soggetti, l'art. 5 del Decreto 231 prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ("Soggetti Apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati ("Soggetti Sottoposti").

Il Decreto 231, inoltre, prevede che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Pertanto, ai fini della responsabilità dell'ente, la normativa, oltre all'esistenza dei requisiti sopra indicati che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, impone l'accertamento di una "colpa di organizzazione" dell'ente. Tale colpa risiede nell'omessa adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che garantisca il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'ente e, di conseguenza, eviti o sia finalizzato ad evitare le fattispecie delittuose.

Infine, il Decreto 231 in esame prevede l'istituzione di un "organismo di controllo interno all'ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

1.2 Le fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile esclusivamente per i reati indicati nel Decreto 231, nonché in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto 231 fanno rinvio (c.d. "reati-presupposto").

Nel corso degli anni, la materia dei reati dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa degli enti ha subito numerosi interventi legislativi. Per effetto dei suddetti interventi, la casistica dei Reati-presupposto si è notevolmente ampliata.

I Reati-presupposto, richiamati dal Decreto 231 o da normative che ad esso fanno rinvio, sono i seguenti:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- d) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis 1)
- f) Reati societari (art. 25-ter)
- g) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)
- h) Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
- i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- j) Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies)

- k) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- l) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
- m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, comma 1, lett. a bis e 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633) - (art. 25-novies)
- o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bs c.p.) - (art. 25-decies)
- p) Reati ambientali (art. 25-undecies)
- q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- r) Delitti di razzismo e xenofobia di cui alla Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 25-terdecies), aggiunto dalla legge n. 167/2017 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018
- s) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
- t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- u) Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- v) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- w) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)
- x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 25-duodevicies.

1.3 La condizione esimente

Il Decreto 231 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, l'art. 6, comma 1, del Decreto 231 dispone che nel caso di reati compiuti dai Soggetti Apicali, l'ente non è responsabile qualora dimostri che:

- a) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Legislatore ha individuato nei suddetti modelli di organizzazione e gestione una fattispecie esimente dai reati, realizzando una vera e propria inversione dell'onere della prova; ove, infatti, il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali, sarà l'ente a dover dimostrare, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati nel Decreto 231, che detti soggetti hanno violato il divieto imposto dall'ente medesimo ed eluso il modello predisposto per la sua tutela.

L'ente dovrà dimostrare di avere efficacemente implementato un sistema idoneo a realizzare gli effetti preventivi previsti dalla norma. L'adozione del modello, infatti, non è una misura sufficiente ad esonerare l'ente dalla responsabilità, sarà altresì necessario dimostrare che il modello adottato sia efficace ed effettivo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	11/102

L'esonero dalla responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico della persona giuridica imputata della commissione del reato.

Il secondo comma dell'art. 6 completa la disciplina definendo i requisiti dei modelli organizzativi, i quali per prevenire i reati devono:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati (c.d. "mappatura delle attività a rischio");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un idoneo sistema disciplinare per punire il mancato rispetto delle misure contenute nel modello.

Il successivo art. 7 del Decreto 231 prevede che, ove il reato sia stato compiuto dai Soggetti Sottoposti, la responsabilità dell'ente sussiste se lo stesso sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Anche in tal caso, detta inosservanza è esclusa se l'ente ha adottato modelli organizzativi che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché ad eliminare eventuali situazioni reputate a rischio. In tale ipotesi, la prova della responsabilità dell'ente graverà sulla pubblica accusa alla quale spetta il compito di dimostrare la mancata adozione o attuazione del modello da parte dell'ente.

Inoltre, ai fini di una efficace attuazione del modello, la norma impone la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o della scoperta di significative violazioni, nonché l'attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4 Le linee guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto 231 recita testualmente che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Confindustria ha adottato, e successivamente aggiornato, le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"*.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in considerazione le disposizioni contenute nelle Linee guida di Confindustria, nonché le recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello sono individuate dalle suddette Linee guida nelle seguenti fasi:

- a) **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto 231;
- b) **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati. Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi reato che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello sono così individuate da Confindustria:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	12/102

- adozione di un codice etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

- c) **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- d) **la previsione di un adeguato sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PEG

2.1 L'attività svolta da PEG

PEG è una società Italiana costituita nel 1998 dall'attuale *Management* con lo scopo di ottenere una organizzazione industriale capace di fornire servizi gestionali ed integrati nel settore dei progetti industriali e dei sistemi informativi.

PEG è una società flessibile e multidisciplinare in vari settori dell'ingegneria sia civile che industriale, nonché nella gestione delle attività di *Global Service*. In particolare, i settori operativi della Società sono:

- Progettazione, Fornitura e Costruzione (EPC) e Project Management Consultancy (PMC) di impianti per il Settore Energia (oil and gas, centrali elettriche, impianti fotovoltaici).

PEG ha i propri uffici in Roma, Piazza Stia n. 8. In funzione delle specifiche commesse, possono essere aperti siti temporanei, quali cantieri, sedi di rappresentanza e stabili organizzazioni (branch) generalmente all'estero, in Paesi nei quali la Società opera.

La politica aziendale è basata sul criterio dell'elevata qualità e flessibilità ottenuta attraverso l'impiego di personale altamente qualificato ed esperto. Inoltre, quando la Società si avvale di fornitori di materiali, prodotti, componenti o servizi, gli stessi sono selezionati a livello internazionale tra coloro che sono in grado di assicurare un elevato livello qualitativo e di rispetto dell'ambiente e della sicurezza. Il monitoraggio dei fornitori avviene secondo le regole del Sistema Gestionale Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza) - HSEQ.

2.2 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è definita attraverso l'organigramma aziendale, nell'ambito del quale sono evidenziati ruoli, funzioni e linee di riporto gerarchico.

Nell'ambito dell'organizzazione, è ammesso che posizioni funzionali diverse siano ricoperte dal medesimo soggetto, nel rispetto comunque del principio per cui l'assunzione di più qualifiche avvenga nel senso discendente della scala gerarchica.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	13/102

Per ogni singola commessa viene definito, nel relativo piano di qualità, sia l'organigramma specifico della commessa stessa sia le linee di interfaccia gerarchica funzionale con l'organizzazione aziendale, al fine di individuare espressamente le specifiche competenze e responsabilità delle diverse attività.

L'organizzazione della PEG si informa ai seguenti principi:

1. definizione dei ruoli e delle relative responsabilità, nonché delle linee gerarchiche;
2. poteri di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto nello Statuto;
3. attribuzione di deleghe operative, con attribuzione a ciascun soggetto delegato di poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati;
4. poteri di spesa conferiti in coerenza con le mansioni svolte ed i compiti e ruoli assegnati.

2.3 Il sistema integrato dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, già esistente ed attuato presso la PEG, è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative interne che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il corretto e buon andamento dell'impresa, nonché a fornire un ragionevole affidamento circa il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- attendibilità del sistema informativo finalizzato prevalentemente a garantire l'affidabilità e l'integrità della documentazione contabile ed economica-finanziaria diretta all'esterno;
- salvaguardia del patrimonio della Società;
- conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti e procedure aziendali.

Il sistema dei controlli interno coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla PEG. Tale sistema si basa sui seguenti principi ed elementi qualificanti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato nell'attribuzione di poteri e responsabilità;
- separazione dei compiti e funzioni;
- definizione di policy e procedure operative atte a garantire il corretto svolgimento delle attività aziendali, con particolare riguardo alle attività ritenute più sensibili a rischio di commissione dei Reati-presupposto;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni ed idonei a garantire un'adeguata protezione delle informazioni e dei dati ivi contenuti, nonché degli strumenti utilizzati;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri organizzativi e di firma assegnati in coerenza con le mansioni attribuite ed il ruolo e le responsabilità affidati;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

I controlli coinvolgono ogni settore dell'attività aziendale e, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale nonché tutte le divisioni/ dipartimenti interni della Società e tutto il personale ai diversi livelli.

Ogni struttura aziendale, relativamente ai processi di cui ha la responsabilità gestionale e per quanto di propria competenza, è responsabile di attuare il sistema dei controlli interni al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Il suddetto sistema dei controlli interni si basa sulle seguenti tipologie di controlli:

- controlli effettuati dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	14/102

- controlli effettuati, su base gerarchica, dai responsabili dei singoli processi volti a verificare il regolare svolgimento delle attività sottostanti;
- attività di revisione interna finalizzata a verificare il rispetto delle procedure interne, nonché a rilevare eventuali anomalie nello svolgimento delle attività.

Tutte le operazioni svolte all'interno della Società sono supportate a livello documentale, al fine di garantire la possibilità di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli da parte dei soggetti competenti. Tutte le risorse della PEG vengono sensibilizzate sull'importanza dei controlli e sulle procedure e norme applicabili, nonché sull'importanza di un impegno attivo da parte di ciascuno, onde garantire il buon esito delle procedure di controllo.

PEG, nonostante il sistema dei controlli interno sopra sinteticamente descritto sia idoneo ad essere utilizzato anche per la prevenzione dei Reati-presupposto, ha deciso di condurre un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo al fine di verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure esistenti alle finalità previste dalla citata normativa e, ove necessario, apportare le opportune modifiche ed integrazioni.

2.4 Finalità del Modello e principi ispiratori

Il presente Modello ha la funzione di predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati-presupposto.

La scelta dell'adozione del presente Modello da parte di PEG si inserisce nella più ampia politica d'impresa perseguita dalla Società che è volta a sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto e/o nell'interesse della PEG o che comunque hanno rapporti d'affari con la stessa in merito al rispetto delle norme giuridiche vigenti ed all'osservanza dei principi di sana e trasparente gestione nonché di etica negli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono fare acquisire ai soggetti che operano in nome e per conto e/o nell'interesse della PEG o che intrattengono rapporto d'affari con la stessa, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale e, pertanto, sono totalmente inaccettabili, fermamente condannati e contrari agli interessi della PEG. In particolare, la PEG condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira.

PEG, attraverso l'adozione del presente Modello, intende perseguire le seguenti finalità:

- garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- individuare le attività esposte al rischio di commissione dei Reati-presupposto e formalizzare procedure aziendali volte a regolamentare lo svolgimento delle suddette attività;
- istituire un organismo di vigilanza dotato di autonomia ed indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti previsti dal Decreto 231;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione dei Reati-presupposto nell'ambito della Società, attraverso il controllo continuo di tutte le aree di attività a rischio;
- diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure adottate;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello.

2.5 La struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	15/102

La “Parte generale” è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231, nonché i principi di carattere generale validi nell’ambito della realtà aziendale e non soltanto in riferimento al compimento delle attività individuate a rischio reato.

La “Parte speciale” ha la funzione di individuare le categorie di Reati-presupposto concretamente e potenzialmente realizzabili nell’ambito della Società, i principi generali di comportamento e le procedure specifiche da rispettare nell’ambito dello svolgimento delle attività a rischio ed infine definire i compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Il Modello si completa con il Codice Etico, come meglio specificato al successivo punto 2.6.

2.6 Il Codice Etico

Il Codice Etico adottato da PEG contiene gli impegni ed i principi generali di comportamento che devono essere osservati nella conduzione degli affari e delle attività imprenditoriali svolti dalle persone che operano nell’ambito della Società o entrano in contatto con la stessa. Il Codice Etico esplicita altresì i valori a cui tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono ispirarsi nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello e la violazione delle disposizioni ivi contenute comporta l’irrogazione di sanzioni come specificato nel prosieguo.

3. ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 La metodologia seguita per la definizione del Modello

L’attività svolta ha consentito di procedere all’individuazione delle attività e dei processi aziendali in cui si potrebbe verificare la commissione dei Reati-presupposto (“Attività a rischio reato” e “Processi sensibili”).

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 espressamente prevede che il Modello dell’ente debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”. L’identificazione delle attività/processi societari sensibili alla realizzazione degli illeciti ha rappresentato pertanto il punto di partenza dell’attività svolta per la definizione del Modello.

Si è analizzata dunque la realtà operativa aziendale con particolare riguardo alle aree in cui è risultato apprezzabile il rischio della commissione dei Reati-presupposto. Parallelamente è stata condotta un’indagine sugli elementi costitutivi dei Reati-presupposto allo scopo di individuare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose. Tale analisi si è svolta e viene periodicamente ripetuta in conformità alle Linee guida di Confindustria ed in armonia con le peculiarità che contraddistinguono la Società.

In particolare, l’iter metodologico seguito per la definizione del Modello può essere suddiviso nelle fasi di seguito descritte.

Fase 1 - Raccolta ed analisi della documentazione rilevante

Il lavoro è iniziato con l’analisi della struttura societaria ed organizzativa di PEG. A tal fine, è stata acquisita ed esaminata la seguente documentazione:

- Organigramma aziendale;
- Sistema di deleghe e procure;
- Policy, procedure operative, linee guida, disposizioni interne;
- Manuale, documenti e procedure del Sistema Gestionale Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	16/102

L'analisi della suddetta documentazione ha consentito di conoscere analiticamente la struttura organizzativa aziendale, nonché la ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

Fase 2 – Individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione dei reati, nonché dei presidi di controllo

Al fine di individuare le attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto, si è proceduto alla mappatura di tutta la realtà aziendale. È stata effettuata un'analisi dettagliata di ogni singola Direzione/struttura aziendale volta in particolare all'esame delle modalità operative di svolgimento delle relative attività ed all'individuazione delle competenze interne.

Preliminarmente è stato individuato l'ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto 231. In particolare, in relazione alle disposizioni contenute all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), si è proceduto ad individuare i soggetti dalla cui condotta potenzialmente illecita potrebbe derivare l'estensione della responsabilità in capo alla Società. La norma si rivolge al personale apicale ("*Soggetti Apicali*") ed alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di detto personale apicale ("*Soggetti Sottoposti*").

L'attività di analisi effettuata è stata rivolta a tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Società i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto.

Per quanto riguarda i soggetti esterni (società che erogano servizi, consulenti, fornitori) con cui PEG intrattiene rapporti stabili e continuativi, l'attività di analisi ha consentito di verificare la concreta sussistenza di poteri di indirizzo e di controllo da parte della stessa sull'attività espletata da tali soggetti. A tal riguardo, si fa presente che PEG è impegnata a fare garantire ai soggetti terzi con cui intrattiene rapporti il rispetto delle proprie procedure aziendali e del Codice Etico, attraverso apposite clausole contrattuali inserite nei contratti (o negli ordini di fornitura) ed una costante attività di diffusione dei contenuti del Modello (incluso il Codice Etico).

Le aree a rischio di commissione dei Reati-presupposto sono state individuate nell'ambito di un'intervista preliminare con il Responsabile del Sistema Integrato HSEQ (Qualità, Ambiente e Sicurezza), nel corso della quale si è potuto valutare la correttezza delle ipotesi formulate, in primo luogo, all'esito dell'esame della documentazione fornita. Successivamente ad una prima individuazione delle aree potenzialmente a rischio reato, sono state effettuate alcune interviste con il top management ed i responsabili di dette aree al fine di reperire informazioni più specifiche ed identificare puntualmente l'ambito di rischio e le conseguenti attività in cui si estrinseca ciascun processo aziendale. Si è poi chiesto a tali soggetti, nel corso delle interviste, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio reato.

Sono stati altresì individuate le modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, con la descrizione di come la fattispecie di reato possa essere attuata rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società.

In ragione dell'attuale tipologia di business che caratterizza la Società ed in base alle informazioni acquisite ed all'attività svolta, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio della verifica di alcune tipologie di reato e precisamente: i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i reati di riciclaggio, i reati informatici e di trattamento illecito di dati, i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore, i reati di criminalità organizzata anche transnazionale, i reati ambientali, i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati tributari, i reati di contrabbando, nonché i reati in materia di razzismo e xenofobia.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	17/102

Per quanto riguarda i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), nonché i reati transnazionali di cui alla Legge 146/2006, la PEG ha ritenuto, in seguito ad un approfondimento sul tema, che tutte le aree a rischio individuate nel presente Modello siano meritevoli di attenzione circa la possibilità di commissione dei suddetti reati di natura associativa.

Per quanto riguarda invece le altre residue ipotesi criminose previste dal Decreto 231, si è ritenuto che la specifica attività svolta da PEG non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. A tal riguardo, si è pertanto ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano tutti i Destinatari al rispetto di valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Fase 3 – Le interviste e l'analisi dei rischi

Le interviste svolte con il top management e con i responsabili delle aree individuate a rischio hanno consentito di:

- approfondire gli ambiti in cui i Reati-presupposto possono essere commessi;
- verificare le attività di controllo e di monitoraggio in essere;
- approfondire il sistema di deleghe;
- verificare l'esistenza di prassi operative seguite ma non formalizzate all'interno di procedure;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità delle procedure operative a presidiare l'insorgere dei rischi di commissione dei Reati-presupposto;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità del flusso informativo e del sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione.

L'attività svolta ha consentito di individuare i requisiti organizzativi necessari per la realizzazione di un Modello idoneo a prevenire i Reati-presupposto in relazione alla specifica realtà aziendale. In particolare, i processi/attività a rischio reato individuati unitamente ai presidi di controllo esistenti sono stati confrontati con i requisiti imposti dal Decreto 231 al fine di individuare le carenze del sistema ("*gap analysis*"). Nei casi in cui sono stati identificati processi/attività a rischio non sufficientemente presidiati, si è provveduto ad identificare gli interventi ritenuti idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa.

Nell'ambito di ciascun Protocollo specifico contenuto nelle suddette schede di analisi del rischio sono elencati i possibili miglioramenti, emersi nel corso delle interviste svolte, atti a rafforzare la struttura del sistema di controllo interno della Società ovvero a costituire un ostacolo alla commissione dei Reati-presupposto.

Tali possibili azioni di miglioramento sono state dettagliate e valutate all'interno di un documento, nonché ordinate in base alla loro priorità, con riferimento sia all'adeguamento al Decreto 231 che al miglioramento della struttura organizzativa della Società.

Tutta la documentazione derivata dallo svolgimento delle predette fasi è a disposizione presso la Società.

Fase 4 – Definizione del Modello

All'esito del lavoro svolto, PEG ha provveduto a realizzare il presente documento che costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della medesima Società, in conformità a quanto indicato all'art. 6 del Decreto 231.

Il Modello individua una serie di protocolli preventivi intesi quali insieme di regole (linee guida), principi generali e specifiche procedure di verifica e controllo, tali da poter essere ritenute idonee a governare e prevenire il profilo di rischio individuato.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	18/102

È stato altresì predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.

Il Modello si completa, infine, con il Codice Etico, allegato al medesimo e meglio descritto al precedente punto 2.6.

3.2 Adozione del Modello

PEG, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2013, ha adottato la prima versione del Modello volto a prevenire la commissione dei Reati-presupposto, a migliorare la *governance* e la vigilanza della gestione, nonché ad incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e si è dotata di un Codice Etico.

PEG, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi e aziendali, come meglio specificato al successivo punto 4.

PEG garantisce il costante aggiornamento del Modello, con l'obiettivo di assicurarne la continua adeguatezza e idoneità a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto. (cfr. infra par. 7).

PEG considera condizione essenziale per l'accrescimento nel tempo del valore aziendale il rispetto, ovunque operi, delle leggi, dei regolamenti e dei principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello.

La Società, pertanto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e operativa delle società del Gruppo, promuove l'adozione e l'implementazione dei Modelli o di analoghi Compliance Program coerenti con i principi di prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti, da parte di società controllate e branch, anche con sede all'estero, tenendo conto delle peculiarità normative e degli specifici profili di rischio connessi alla concreta operatività di ciascuna di esse.

Relativamente alla costituzione di nuove strutture associative, su base nazionale e internazionale, PEG si accerta se i partner si siano uniformati al D.lgs. 231/2001 o se abbiano adottato analoghi modelli di compliance.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Struttura dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto 231, prevede l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'ente ("*Organismo di Vigilanza*" o "*OdV*"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che consentano di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

La struttura collegiale del suddetto Organismo di Vigilanza appare la migliore garanzia per poter garantire allo stesso di assolvere ai propri compiti.

I membri dell'OdV devono avere una approfondita conoscenza della realtà aziendale e al contempo devono essere dotati di autorevolezza ed indipendenza al fine di assicurare la credibilità e la coerenza dell'OdV e delle sue funzioni.

I principali requisiti di cui l'OdV deve essere dotato per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo sono:

- Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV indipendenza gerarchica onde assicurare la massima effettività ed imparzialità di giudizio. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento come unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria, e prevedendo una attività di *reporting* al massimo vertice aziendale.

I membri dell'OdV non devono trovarsi in conflitto di interessi con la Società e devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile per i componenti del Collegio Sindacale. In particolare, l'OdV è indipendente ove i suoi componenti non abbiano rapporti di natura patrimoniale con la Società; in deroga a quanto sopra, al fine di consentire che l'OdV possa disporre di un'approfondita conoscenza aziendale necessaria all'espletamento della funzione di controllo, lo stesso può comprendere componenti aventi rapporti professionali con la Società, purché in diretto rapporto con il Consiglio di Amministrazione e/o con il Presidente. Non può ricoprire la veste di componente l'OdV e se nominato decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c. ovvero chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
- Professionalità
L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- Continuità d'azione
L'OdV deve:
- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
 - essere una struttura interna idonea a garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

4.2 Nomina, composizione, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne definisce la struttura, nomina i componenti e stabilisce la durata in carica ed il relativo compenso.

Per quanto riguarda la composizione dell'OdV, PEG, all'esito della valutazione delle proprie caratteristiche strutturali, operative e di business, ha optato, tra le soluzioni proposte in dottrina e prassi, nonché in conformità alle Linee guida di Confindustria, per quella che prevede la nomina di un organismo plurisoggettivo.

In particolare, l'OdV di PEG è composto da tre professionisti esterni.

La scelta dei suddetti professionisti esterni, esperti in materie connesse alla disciplina prevista dal Decreto 231 (quali a titolo esemplificativo materie giuridiche, aziendali, contabili, fiscali, conoscenza delle tecniche di conduzione degli audit interni) e liberi da vincoli economici e professionali con la Società, assicura le necessarie competenze e la piena indipendenza.

In virtù della soluzione adottata, tutti i membri dell'OdV risultano pertanto estranei a qualsivoglia funzione operativa.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di cui al precedente punto 4.1 e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ivi indicate. Gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

La perdita dei requisiti per la nomina quale membro dell'OdV costituisce causa di decadenza dalla carica per i singoli componenti ma non comporta la decadenza dell'intero OdV. La revoca dei membri dell'OdV può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi, sentito il Collegio Sindacale.

In conformità ai principi di cui al Decreto 231, è consentita all'OdV la possibilità di avvalersi di consulenti interni ed esterni alla Società, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo al medesimo OdV.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, mette a disposizione dell'OdV un budget annuale per consentirgli di fare fronte a specifiche esigenze, anche al fine di garantirne l'autonomia e la continuità di azione.

4.3 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati-presupposto;
- vigilanza sull'effettività del Modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole prescritte nel Modello;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni normative e/o aziendali, ovvero nel caso di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo Modello.

In particolare, su un piano più specificamente operativo, l'OdV dovrà svolgere le seguenti attività:

- attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello, precisando che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante dei processi aziendali ("controllo di linea");
- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio dell'attività nelle aree a rischio;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- effettuare verifiche periodiche, anche senza preavviso, su operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello;
- predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi, ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali di PEG in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività svolta in conformità al Decreto 231;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni del Modello;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	21/102

- segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento.

Nell'espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell'OdV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale di PEG, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo al medesimo Organo Dirigente.

Si precisa che il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'OdV (art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001).

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'OdV. I Sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei Reati-presupposto, così come di eventuali carenze del Modello.

4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto 231 prevede l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV hanno ad oggetto tutte le informazioni ed i documenti che devono essere portati a conoscenza del medesimo OdV in conformità a quanto stabilito dai Protocolli di cui alla parte speciale, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione dei Reati-presupposto o comunque a comportamenti non in linea con le procedure aziendali e le regole di condotta adottate dalla medesima Società, nonché ogni fatto o notizia che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

L'attività di report in ambito aziendale può essere distinta come segue:

- su base periodica: tale attività riguarda tutte le informazioni richieste dall'OdV alle singole strutture organizzative e manageriali. Le tempistiche e le modalità di ciascun flusso informativo saranno definite più in dettaglio dal medesimo OdV.
- su base occasionale: tale attività riguarda ogni informazione, fatto e notizia, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello e l'osservanza delle prescrizioni di cui al Decreto 231, che possa essere rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività dell'OdV.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con PEG, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei casi di avvio di un procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto 231;

- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme di cui al Decreto 231;
- notizie relative ad eventuali violazioni delle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello.

È altresì cura delle funzioni o strutture aziendali fornire periodica informazione all'OdV in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti dei quali PEG è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- il sistema di deleghe di PEG;
- indicatori di anomalie relativi al controllo di gestione, all'amministrazione ed alle attività di tesoreria;
- operazioni inerenti il capitale sociale;
- operazioni straordinarie;
- criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate;
- documentazione relativa all'identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- infortuni occorsi al personale.

Ogni funzione o struttura aziendale dovrà mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informazioni trasmesse all'OdV. L'OdV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, garantendo la massima riservatezza ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per agevolare i suddetti flussi informativi, PEG ha istituito apposite linee di comunicazione dedicate cui potere inviare informazioni, dati, documenti e segnalazioni, anche in forma anonima, secondo le seguenti modalità:

- per via telematica all'indirizzo dedicato odv@pegitaly.it;
- per via cartacea all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, presso Progetti Europa & Global S.p.A., Piazza Stia 8 – 00138 Roma.

4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha le seguenti linee di reporting:

- una, su base continuativa, verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni circostanza in cui lo ritenga opportuno e necessario per il corretto svolgimento della propria attività;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	23/102

- una, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, predisponendo una relazione annuale relativamente all'attività svolta, alle verifiche effettuate, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni poste in essere ed alle relative sanzioni disciplinari irrogate, alla pianificazione delle attività di verifica da svolgere, nonché allo stato dell'attuazione del Modello da parte della Società;
- una, di carattere occasionale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel caso in cui l'OdV venga a conoscenza di informazioni, fatti o eventi di notevole gravità emersi nel corso dell'attività svolta, nonché di comportamenti od azione non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la Società al rischio di commissione dei Reati-presupposto. Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti che coinvolgono direttamente i componenti degli organi sociali ed i vertici apicali della Società.

L'OdV potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni e/o chiarimenti da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Potrà altresì essere convocato o chiedere di essere ascoltato, in qualsiasi momento, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

L'OdV, infine, nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, comunicherà con i relativi responsabili delle Attività a Rischio Reato come identificate nel presente Modello, richiedendo informazioni, chiarimenti e ricevendo la documentazione di supporto alle richieste di delucidazioni formulate.

4.6 Whistleblowing

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto (art. 6, co. 2-bis) e per incentivare la collaborazione di tutte le funzioni aziendali coinvolte nell'attuazione del Modello, PEG ha predisposto appositi canali che consentono, a tutti i Destinatari, di inviare segnalazioni, a tutela dell'integrità della Società, in merito a condotte illecite che possano dare luogo a uno dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello, del Codice etico e delle procedure interne.

Le segnalazioni di condotte illecite o irregolari devono essere circostanziate, rilevanti ai sensi del Decreto, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero su violazioni del Modello, del Codice etico e delle procedure interne di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in occasione e/o a causa delle mansioni lavorative svolte o in ragion del rapporto di lavoro/collaborazione.

L'OdV ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche avvalendosi del supporto di altre funzioni della Società.

Dette segnalazioni dovranno essere inoltrate scrivendo alternativamente:

- per via telematica all'indirizzo dedicato whistleblowing@pegitaly.it;
- per via cartacea all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, presso Progetti Europa & Global S.p.A., Piazza Stia 8 – 00138 Roma.

Il processo di gestione delle segnalazioni è effettuato secondo le modalità stabilite nella Procedura PE10000-00-PR0007 "Prescrizioni per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolari" (c.d. "whistleblowing"), nonché nel rispetto delle procedure e delle *policies* adottate dalla Società in materia di protezione dei dati personali. È garantita la riservatezza del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

PEG promuove ogni iniziativa e adotta misure idonee al fine di evitare atti ritorsivi, discriminatori o qualsiasi altra forma di penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Eventuali condotte discriminatorie o ritorsive potranno essere denunciate all'Ispettorato



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	24/102

Nazionale del Lavoro sia da parte del segnalante che da parte dell'organizzazione sindacale indicata da quest'ultimo.

Eventuali segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

PEG, in conformità a quanto previsto dal Decreto e al fine di prevenire eventuali abusi, ha previsto specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che risultino infondate. (v. *infra* par. 6.6).

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello, è obiettivo di PEG assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta della Società, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse impiegate nelle attività e nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla struttura Risorse Umane unitamente ai responsabili delle strutture di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, coordinandosi altresì con l'OdV.

Il Personale e i collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, poiché esse rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.

Informazione

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita nella intranet aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai neoassunti, invece, viene consegnato in formato cartaceo e/o elettronico il Modello (incluso il Codice Etico), unitamente ad una specifica nota informativa sul tema. Essi sottoscrivono per presa visione e accettazione dei contenuti un modulo apposito ed attestano l'avvenuta consegna dei predetti documenti.

Formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231, si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione (anche mediante sistemi di e-learning), in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

PEG prevede, pertanto, livelli diversi formazione attraverso strumenti di diffusione (quali a titolo esemplificativo, seminari, note informative).

La formazione del personale viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza.

La formazione di tali soggetti avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano di volta in volta eventuali nuovi amministratori e i neoassunti con la qualifica di dirigente o dotati di poteri di rappresentanza. Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello.

b) Personale dipendente



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	25/102

La formazione del personale di PEG avviene sulla base di una nota informativa interna che, per i neoassunti, viene allegata alla lettera di assunzione, nonché sulla base di un seminario di formazione iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico.

c) Soggetti terzi (consulenti, collaboratori e fornitori)

Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, collaboratori, fornitori, agenti, partner etc.) che hanno rapporti contrattuali con la stessa sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte di PEG del Modello e del Codice Etico. A tali soggetti viene chiesto di avere conoscenza delle prescrizioni di cui al Decreto 231, nonché il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

Si provvede altresì ad aggiornare i contratti stipulati con i suddetti soggetti con l'inserimento, ove possibile, di apposite clausole che consentano alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero le norme di cui al Decreto 231. Tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del presente Modello devono contenere, ove possibile, la c.d. "Clausola 231", attestante la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231, nonché l'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da PEG.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio da adottare per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del Decreto 231 la predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi; la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con PEG la consapevolezza in ordine alla ferma volontà della stessa di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'OdV nel corso dello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazione del Modello, così come previsto al precedente punto 4, Human Resources (HR) apre il procedimento disciplinare e lo istruisce. La stessa HR è altresì competente all'irrogazione della sanzione disciplinare.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'applicazione delle relative sanzioni verranno condotti in conformità alla vigente normativa e nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti.

Ai fini dell'ottemperanza al Decreto 231, a titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del Modello, rilevanti ai fini dell'adozione di misure sanzionatorie disciplinari e contrattuali, i seguenti comportamenti/azioni:

- comportamenti o azioni non conformi alle disposizioni contenute nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	26/102

- comportamenti o azioni non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto.

6.1 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) delle regole comportamentali sancite dal presente Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, conseguentemente, illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei suddetti soggetti rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata. Le infrazioni verranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati da Human Resources, secondo quanto previsto nel CCNL, nelle procedure aziendali e nel rispetto della vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato (CCNL Industria Metalmeccanica Privata – Art. 8), in una scala crescente in funzione della gravità dell'infrazione, sono:

- richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata fino ad un massimo di tre giorni;
 - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
 - licenziamento per mancanze con e senza preavviso.
1. Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne richiamate dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli dovuti, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
 2. Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure richiamate dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
 3. Incorre nel provvedimento della "multa", non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure richiamate dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
 4. Incorre nel provvedimento della "sospensione" dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni il lavoratore che nel violare le procedure richiamate dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno alla Società e, comunque, costituiscono atti oggettivamente contrari agli interessi della stessa.
 5. Incorre nel provvedimento del "licenziamento con preavviso" il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Analoga sanzione è applicata nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni di violazioni del Modello e di commissione dei reati



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	27/102

- previsti dal D.Lgs. 231/2001 che si rivelino infondate e di chi compia atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni di violazioni del Modello e di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tutti i comportamenti suindicati costituiscono una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare allo sviluppo della Società.
6. Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso" il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per la Società.

In ogni caso, le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

Il Responsabile della Direzione Finance Administration comunica all'OdV l'irrogazione delle sanzioni il quale, unitamente a Human Resources, provvederà al monitoraggio dell'applicazione della relativa sanzione disciplinare.

6.2 Misure nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno della Società ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato. Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico e l'obbligo di far rispettare agli altri dipendenti quanto previsto in tali documenti sono elementi essenziali del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente. Eventuali infrazioni del Modello e/o del Codice Etico verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati da Human Resources, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree a rischio di reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del medesimo Modello, ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consente di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante altresì dalla normativa vigente, dal CCNL Dirigenti Aziende Industriali e da eventuali accordi inerenti i dirigenti.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso le Istituzioni, i dipendenti, gli azionisti ed il pubblico. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Data	Revisione	Pagina
13/11/2023	07	28/102

In caso di violazione da parte degli Amministratori della Società delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione da parte dei Sindaci delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali proporranno all'Assemblea le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente.

6.5 Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner

Ogni violazione da parte dei consulenti, collaboratori, fornitori, partner etc., ovvero di soggetti che operino a favore di tali soggetti, delle regole e linee di condotta di cui al Modello adottato da PEG agli stessi applicabile o di commissione dei Reati-presupposto è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate e che dovranno consentire alla Società la facoltà di risolvere il contratto, ovvero in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, salvo il risarcimento del danno.

6.6 Misure in materia di Whistleblowing

Il Decreto prevede una specifica forma di responsabilità per coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni in merito a condotte illecite o irregolari che risultino infondate (v. *supra* 4.6).

In conformità a quanto richiamato nella Procedura PE10000-00-PR-0007 *Prescrizioni per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolari* (c.d. "whistleblowing"), sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della segnalazione, quali quelle infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio del sistema di segnalazione delle violazioni.

Eventuali forme di responsabilità in sede disciplinare saranno paramtrate all'infondatezza della segnalazione, al comportamento segnalato, nonché all'attività e alle spese affrontate dalla Società per la relativa gestione. In tal caso, a seconda del ruolo rivestito dal segnalante, si applicheranno le misure previste nei punti precedenti.

Sono previste sanzioni, infine, per chi viola le misure di tutela nei confronti del segnalante.

7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231, è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" e, come tale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora dovessero rendersi necessarie modifiche ed integrazioni al Modello che abbiano carattere sostanziale, le stesse dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di aggiornamento è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati-presupposto. L'OdV ha il compito di curare l'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto nelle disposizioni ivi contenute.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

	Data	Revisione	Pagina
PARTE GENERALE	13/11/2023	07	29/102

PARTE SPECIALE

Struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (i componenti gli organi societari, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, i partner e in generale tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'ambito delle attività a rischio di reato per conto e nell'interesse della Società), come già definiti nella Parte Generale, devono porre in essere affinché adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Modello per prevenire la commissione dei reati ivi considerati, nonché di eventuali comportamenti illeciti.

La presente Parte Speciale è suddivisa nei seguenti Protocolli specifici:

- I - Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione;
- II - Protocollo reati societari;
- III - Protocollo reati di corruzione tra privati;
- IV - Protocollo reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- V - Protocollo reati di ricettazione e riciclaggio e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- VI - Protocollo reati informatici e trattamento illecito di dati;
- VII - Protocollo delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale;
- VIII - Protocollo reati ambientali;
- IX - Protocollo reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- X - Protocollo reati in materia di razzismo e xenofobia;
- XI - Protocollo reati tributari;
- XII - Protocollo reati di contrabbando;
- XIII - Altre fattispecie di reato.

In particolare, nella presente Parte Speciale si è proceduto a:

- dettagliare i principi di comportamento e le regole/procedure/prassi che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Il sistema in linea generale

I Destinatari nello svolgimento della propria attività devono osservare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- i valori e le politiche degli azionisti;
- le deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- le disposizioni di servizio emanate dalle competenti funzioni;
- le procedure organizzative interne adottate dalla Società;
- i principi e le norme del Codice Etico;
- le regole contenute nel Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	31/102

I divieti di carattere generale indicati nel prosieguo si applicano a tutti i Destinatari del Modello, sia in via diretta (dipendenti e componenti gli organi societari) che in forza di apposite clausole contrattuali (consulenti, fornitori, partner).

I. PROTOCOLLO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione presuppongono l'instaurazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche solo "PA") si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico o, talvolta, privato che svolga funzioni di natura legislativa, giudiziaria o amministrativa, anche attraverso poteri autoritativi e/o certificativi, nell'interesse pubblico e della collettività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare nella definizione di PA:

- Enti e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali Ministeri, Camera e Senato, Agenzie fiscali, Autorità Amministrative Indipendenti, ecc.);
- Amministrazioni locali (quali Regioni, Province, Comunità montane, Unione di Comuni, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ecc.);
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio o una pubblica funzione;
- Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza.

Si evidenzia che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, elencati a titolo puramente esemplificativo, sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA previsti dal Decreto. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Publici Ufficiali" e degli "Incaricati di un Pubblico Servizio"².

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto 231) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 c.p.)

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti Terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari della Guardia di Finanza o ad altre autorità incaricate di effettuare i controlli presso la Società per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;

² Si rammenta, che ai sensi dell'art. 357 c.p., "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

Ai sensi del successivo art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."

- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici incaricati di rilasciare licenze, certificazioni, autorizzazioni o concessioni amministrative. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente nei confronti della Società o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli;
- riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico realizzabile anche in concorso con altri, ad esempio attraverso:
 - assunzione di persona, priva dei requisiti professionali o delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire, legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
 - consulenti incaricati di gestire il rapporto con i funzionari di cui sopra. La "disponibilità economica" per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata;
 - la gestione impropria di contributi, donazioni, omaggi, liberalità o di altre spese di marketing;
 - la stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario/ soggetto pubblico a condizioni particolarmente vantaggiose.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la dazione/promessa di denaro o di altra utilità da parte di esponenti della Società al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo in cui la stessa è coinvolta ovvero al solo scopo di danneggiare una società, o un'impresa, concorrente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio costringano il Presidente del C.d.A o altri incaricati della Società a dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento di un atto che comunque riverberi vantaggi a favore della medesima.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio inducano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o altri incaricati della Società a dare o promettere denaro o altra utilità affinché gli stessi compiano un atto a vantaggio della medesima.

Istigazione alla corruzione di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblici Servizi (art. 322 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui venga offerto/promesso denaro o altra utilità, non accettato dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, affinché compiano un atto contrario o conforme ai doveri degli stessi che arrechi un vantaggio alla Società

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Il primo comma della norma che disciplina il delitto in esame prevede l'applicabilità delle disposizioni relative ai reati indicati nelle ipotesi in cui i soggetti coinvolti siano "membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità

europee, ovvero funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee, persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee”. Si applica, altresì, “a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale”.

I reati di cui all’art. 319 quater, 321 e 322 comma 1 e 2 (fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso a persone che esercitano funzioni, attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o mantenere una attività economica finanziaria. L’art. 322 bis, comma 2, c.p. prevede poi un ulteriore requisito, quello della finalizzazione del reato ad un vantaggio indebito, proprio o di altri, in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere (con ciò escludendo l’illiceità delle condotte relative ad operazioni che non hanno carattere economico oppure di quelle che abbiano rilievo esclusivamente nazionale) o di mantenere un’attività economica o finanziaria.

Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

La finalità perseguita dalla fattispecie di reato in esame è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche erogate dallo Stato o dalla Comunità Europea per uno scopo determinato e, pertanto, vincolate quanto alla destinazione finale. La prestazione pubblica deve sostanziarsi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, da intendersi come attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ovvero come atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di una onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 316 bis c.p. si differenzia da quella prevista dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) in quanto prende in considerazione non il momento percettivo dell’erogazione, ma la sola fase esecutiva.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L’ipotesi di reato aggravata contemplata nell’articolo 640 bis c.p. mira a sanzionare il fenomeno della abusiva captazione di finanziamenti o di altre erogazioni pubbliche; il bene protetto risulta quindi il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica (contributi, finanziamenti, mutui agevolati).

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni pubbliche mediante esposizione di dati e notizie false è perseguibile ai sensi dell’art. 640 bis c.p. ove alla mera esposizione di falsi (art. 316 ter c.p.) si accompagni un’attività fraudolenta che vada oltre la semplice esposizione di dati falsi e si traduca in un inganno mirato ad eludere l’attività di controllo dell’ente erogatore.

Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto solo se realizzato in danno della Pubblica Amministrazione. La fattispecie di reato in questione ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi del delitto di truffa, dal quale si differenzia unicamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona soggetto passivo, quanto invece il relativo sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato di frode informatica si perfeziona, pertanto, sia quando taluno ottiene (o fa ottenere) un ingiusto profitto con altrui danno per il tramite di un sistema informatico o telematico, sia quando il sistema informatico o telematico costituisce l'oggetto dell'ingiusto profitto ottenuto (o fatto ottenere) a danno altrui.

Per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software, nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema e che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato di truffa, contemplato dal Decreto 231 unicamente nell'ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) dell'art. 640 c.p., si configura allorché siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato, ovvero altro Ente Pubblico e da procurare all'autore materiale un ingiusto profitto con altrui danno. Gli artifici possono essere definiti come un'alterazione o falsificazione della realtà prospettata al soggetto passivo, mentre i raggiri costituiscono un'azione subdola, simulata o anche dissimulata, posta in essere al fine di convincere taluno a compiere un determinato atto.

Il delitto di truffa si consuma con la realizzazione del danno e del profitto ingiusto. L'ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) si perfeziona qualora lo Stato o altro Ente Pubblico assuma il ruolo di soggetto passivo quale destinatario del danno, essendo indifferente che la condotta ingannatrice ricada su un soggetto dotato di funzioni pubbliche ovvero su terzi con potere di disposizione sul patrimonio pubblico

Tale reato potrebbe essere commesso mediante l'attestazione di false dichiarazioni all'interno della documentazione inviata a un Ente Pubblico per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, la Società consegua indebitamente, per sé o per altre società del Gruppo, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concesse e/o erogate dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto 231 con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera). La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. L'esempio tipico della fattispecie di reato è quando con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità si induce una persona a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci.

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

Tale reato, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui chiunque adotti condotte di intermediazione svolte da soggetti terzi che si interpongono tra il privato e il pubblico ufficiale in una fase antecedente e funzionale al raggiungimento di futuri accordi di corruzione. In concreto sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Si tratta di attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito" vero un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio, ovviamente a favore della Società.

Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un esponente aziendale, al fine di ottenere ad esempio un risparmio di costi, commetta frode nell'adempimento degli obblighi correlati alla conduzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione, non adempiendo alla propria prestazione o fornendo una prestazione diversa o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto. Secondo consolidata giurisprudenza, il contratto di fornitura richiamato nell'art. 356 a presupposto del reato, non deve intendersi come uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni, lavori o servizi ritenuti necessarie.

Peculato (art 314 c.p.) e Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un esponente aziendale – per favorire la Società - istighi o aiuti concretamente il pubblico funzionario, giovandosi eventualmente dell'errore altrui, ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettino pur senza una dazione o promessa di utilità che porterebbe altrimenti ad integrare fatti di corruzione.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo inducendolo in un abuso di esercizio del potere di questi, per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	37/102

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati commessi nei rapporti contro la Pubblica Amministrazione, come individuati all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- a) gestione dei rapporti istituzionali con soggetti appartenenti alla P.A.;
- b) partecipazione a gare d'appalto e negoziazione/acquisizione di contratti con Enti Pubblici mediante trattativa privata, ed in particolare:
 - gestione delle attività connesse alla partecipazione alle gare d'appalto (selezione delle gare e predisposizione della documentazione di gara);
 - gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alle Stazioni Appaltanti;
 - gestione della fase di aggiudicazione della gara;
 - negoziazione ed acquisizione di contratti mediante trattativa privata con soggetti appartenenti alla P.A.;
 - gestione dei rapporti con le A.T.I./R.T.I.
- c) gestione delle commesse con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare:
 - gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - gestione attività successive alla aggiudicazione della gara (predisposizione della documentazione richiesta e stipula del relativo contratto);
 - gestione operativa delle attività previste dalla commessa in carico;
 - gestione ordinaria della commessa (approvazione della programmazione generale e di dettaglio, coordinamento delle attività relative alla progettazione, approvvigionamento di materiali, costruzione e avviamento della commessa, gestione risorse adibite alla commessa);
 - predisposizione del piano di qualità della commessa;
 - esame, approvazione e formalizzazione delle varianti;
 - gestione forniture relative alla commessa;
 - definizione degli incarichi professionali da affidare a consulenti esterni ed a società di ingegneria;
 - definizione e gestione del budget di commessa;
 - gestione delle attività connesse alla fase di chiusura della commessa;
- d) gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per adempimenti normativi e gestione delle relative verifiche ispettive, ed in particolare:
 - gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente agli adempimenti normativi (es. adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008, al Regolamento (UE) 2016/679 e alle ulteriori disposizioni applicabili in materia di privacy) e relative verifiche ispettive;
 - gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente agli adempimenti normativi in materia fiscale, amministrativa e contabile (es. rapporti con CCIAA, uffici tributari, Guardia di Finanza, Autorità di vigilanza) e relative verifiche ispettive;
 - gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in relazione alle questioni attinenti la gestione dei rapporti di lavoro delle risorse umane (es. rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali, Ispettorato del Lavoro)
- e) gestione dei contenziosi della Società.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze

- Gestione agenti
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le suddette fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di PEG, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- offrire o ricevere omaggi e altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti) al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale (vale a dire ogni forma di omaggio o altra utilità offerta o ricevuta eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi e le altre utilità consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono essere sempre giustificati da attività commerciali o di business o volti a promuovere la *brand image* della Società. Gli omaggi e le altre utilità offerti o ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere registrati e documentati in modo adeguato, nel rispetto della procedura aziendale, per consentire le verifiche anche da parte dell'OdV. Gli omaggi e le altre utilità devono essere trasparenti, proporzionati, ragionevoli e fatti in buona fede. Il valore massimo consentito per gli omaggi e le altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti), senza la necessità di un'autorizzazione preventiva è indicato nella procedura aziendale, a meno che non sia consentito diversamente in conformità con gli usi locali e le leggi e i regolamenti applicabili ed espressamente autorizzato dalla Società o branch pertinenti. Sono sempre proibiti gli omaggi e le altre utilità illegali o vietati da eventuali controparti o in favore di soggetti che partecipano ad una gara di appalto o ad una trattativa gestita dal Gruppo PEG o a cui lo stesso partecipa.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione od opportunità commerciali) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- esibire documenti e dati falsi o alterati anche al fine di ottenere esenzioni, agevolazioni o qualsiasi altro tipo di finanziamento pubblico;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Procedure specifiche

La Società, nello svolgimento delle attività sopra individuate di rilevante carattere commerciale (es. partecipazione a gare, negoziazione di trattative private), deve seguire procedure che garantiscano la tracciabilità e la trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti procedure, oltre che alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale, e ciò sia in Italia che all'estero.

1. Tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono essere dotati di formali poteri in tal senso e devono agire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nelle procedure e policy aziendali.
2. Le fasi del processo decisionale e di autorizzazione interne alla Società devono essere sempre adeguatamente documentate, tracciabili e, di conseguenza, riproducibili. In particolare, durante le seguenti fasi:
 - partecipazione a gare d'appalto e negoziazione/acquisizione di contratti con Enti Pubblici mediante trattativa privata,
 - gestione operativa delle commesse con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
 - gestione delle attività connesse alla fase di chiusura delle commesse con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
3. I rapporti e gli adempimenti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità al fine di fornire informazioni chiare, accurate, veritiere e complete.
4. I rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come i rapporti commerciali devono essere adeguatamente documentati.
5. la ricerca e la selezione del personale devono essere effettuate sulla base delle specifiche esigenze della Società, secondo criteri trasparenti, oggettivi e imparziali al fine di evitare favoritismi e conflitti di interesse, nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nelle procedure interne.
6. Qualunque criticità, irregolarità, anomalia o conflitto di interesse che dovesse insorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve essere comunicato tempestivamente anche all'OdV.
7. I contratti stipulati da PEG con soggetti terzi (collaboratori, consulenti, fornitori, agenti) che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere definiti per iscritto; devono contenere clausole standard, definite con l'assistenza legale, finalizzate al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 231 e che regolino espressamente le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle medesime disposizioni (es. clausola risolutiva espressa, penali); devono specificare espressamente eventuali deleghe a trattare. Tali soggetti terzi inoltre devono rilasciare apposita dichiarazione attestante:
 - di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto 231 e delle sue implicazioni per la Società;
 - di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati-presupposto;
 - di astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati-presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
8. Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo i casi esaurientemente documentati e per importi non superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente e comunque non verso esponenti della P.A.

9. I soggetti terzi devono essere scelti con modalità trasparenti che consentano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione delle posizioni, a seguito di un'adeguata due diligence, basata su un approccio strutturato di gestione del rischio.
10. Gli incentivi al personale devono essere concessi sulla base di una pianificazione periodica preliminare formalmente approvata dalla funzione responsabile.
11. I rimborsi spese devono essere supportati da adeguata documentazione (es. fatture, elenchi spese) e devono essere debitamente autorizzati dalla business unit responsabile prima del relativo pagamento. Il pagamento deve essere correttamente registrato nella contabilità aziendale.
12. Le fasi di richiesta, rilascio e gestione dei finanziamenti pubblici devono essere sempre adeguatamente documentate, tracciabili e, di conseguenza, riproducibili, e adeguatamente contabilizzate.
13. Nel caso di ottenimento di fondi pubblici, deve essere sempre garantito il principio della segregazione dei compiti e dei controlli, in modo da assicurare che le relative fasi di richiesta, gestione e contabilità siano gestite da soggetti diversi all'interno dell'organizzazione.
14. Tutte le informazioni fornite nell'ambito delle procedure pubbliche per ottenere sovvenzioni, finanziamenti, sussidi o qualsiasi altro tipo di finanziamento pubblico devono essere corrette, veritiere e complete.
15. Alle verifiche ispettive in relazione ad adempimenti normativi devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità devono essere conservati a cura della funzione competente. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche ispettive dovranno essere comunicate tempestivamente anche all'OdV.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Direttore Oil & Gas
- Direttore Finance Administration
- Direttore Sales & Market
- Responsabile Proposal
- Responsabile di Commessa (Project Manager)
- Responsabile HR

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Politica Conflitto di Interessi
- Procedura Anti Corruzione – Due Diligence Di Terze Parti
- Politica per la Gestione Omaggi, Ospitalità ed Intrattenimenti
- Procedura per la gestione delle offerte e delle commesse
- Procedura per l'organizzazione e la gestione del cantiere
- Procedura per la Pianificazione, Controllo e Reportistica dei progetti
- Procedura per il riesame, la verifica e la validazione della progettazione
- Procedura per la pianificazione in fase di costruzione e progress control



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	41/102

- Procedura per la Selezione e l'Assunzione del Personale
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedure per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio delle attività nei confronti della P.A.;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni;
- verifica sul rispetto del principio di tracciabilità;
- verifica periodica del sistema di deleghe vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

II. PROTOCOLLO REATI SOCIETARI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25-ter del Decreto 231) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis c.c.)

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifica dei dati contabili al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, al fine di permettere al *management* di gestire tali risorse al di fuori da ogni controllo (ad esempio costituendo un fondo nero finalizzato alla corruzione di pubblici funzionari);
- sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui i responsabili della revisione, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, al fine di indurre in errore i destinatari della medesima.

Impedito controllo (2625 c.c.)

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- occultamento delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ostacolare il controllo da parte di Sindaci o di altri organi sociali;
- alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ostacolare il controllo di Sindaci o di altri organi sociali.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui, esclusi i casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai Soci o si liberino dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso di:

- ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve, anche non costituite da utili, che non possono essere distribuite per legge;

- restituzione da parte degli amministratori, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale dei conferimenti ai Soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli;
- formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio destinato a riserva, anche in concorso con altri soggetti;
- rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso qualora gli amministratori della società, fuori dai casi consentiti *ex lege*, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando così una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso di:

- operazioni di riduzione del capitale sociale al fine di arrecare un pregiudizio ai creditori della Società;
- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violino i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un amministratore della Società violi il disposto di cui all'art. 2391 c.c. e, dalla predetta violazione, derivi un danno alla Società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la condotta degli apicali, mediante un aumento fittizio del capitale sociale attraverso un'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale stesso. Il reato, inoltre, potrebbe anche essere commesso, in linea di principio, attraverso una sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura e/o dei crediti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Soggetti attivi del reato possono essere unicamente i liquidatori che procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Detta ripartizione dei beni sociali in assenza di cautele deve causare un danno ai creditori (momento consumativo del reato). E' prevista anche in questo caso una causa estintiva del reato nell'ipotesi di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in caso di:

- simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in concorso con altri;
- esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di denaro a soci).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di diffusione di notizie false, messa in atto di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la condotta degli incaricati della Società i quali, chiamati ad esibire i documenti richiesti da una Autorità Pubblica di Vigilanza, esponcano fatti materiali non rispondenti al vero sullo stato patrimoniale della stessa ovvero occultino, in tutto in parte, fatti o documenti che avrebbero dovuto comunicare o, ancora, ostacolano consapevolmente le funzioni che l'Autorità stessa è chiamata ad assolvere.

Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, si rinvia al successivo "Protocollo Reato Corruzione tra privati" (Protocollo III).

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati societari, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- a) gestione della contabilità generale, predisposizione bilancio d'esercizio e altri adempimenti societari, ed in particolare a titolo esemplificativo:
- gestione delle attività amministrative, fiscali e contabili di PEG;
 - attività connesse all'interpretazione e corretta applicazione delle norme;
 - predisposizione del budget finanziario;
 - gestione rapporti sistema creditizio;
 - gestione del sistema di contabilità generale;
 - gestione amministrativa e contabile dei clienti e dei fornitori;
 - formazione del bilancio d'esercizio;
 - tenuta dei registri contabili e della documentazione fiscale;
 - tenuta dei libri contabili;
 - gestione rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di revisione;
 - attività connesse al controllo di gestione;
 - gestione dei rapporti con la Holding e con le società controllate;
 - gestione del cash flow;
 - gestione tesoreria;
 - gestione recupero crediti;
 - gestione rapporti con l'Autorità di vigilanza.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei Reati societari, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Gestione agenti;
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i componenti degli organi sociali di PEG ed i suoi dipendenti e consulenti, il Collegio Sindacale e tutti i soggetti coinvolti, nell'ambito delle attività svolte, devono conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* di PEG;
- il Codice Etico;
- le procedure e le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- le disposizioni inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario e di reporting della Società;
- la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi contabili nazionali ed internazionali;
- le leggi le norme ed i regolamenti emanati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

In particolare, i soggetti sopra indicati sono obbligati a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, chiara e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di PEG;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà dei Soci;
- effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- adempiere agli obblighi del proprio ufficio, carica e mansione, nel rigoroso rispetto delle norme di legge applicabili.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter del Decreto 231. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di PEG, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, erronei o, comunque non veritieri, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla normativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al valore nominale in sede di aumento di capitale;
- porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- omettere di effettuare le segnalazioni periodiche previste dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche.

1. Il Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il Rendiconto Finanziario, la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti in conformità alla normativa vigente, con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio. La trasmissione dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole fasi e gli autori delle stesse; coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini della redazione del Bilancio sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e la veridicità dei dati. Il progetto di Bilancio, prima della sua approvazione, deve essere tempestivamente messo a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e deve essere oggetto di esame da parte del Collegio Sindacale; a tale riunione, può partecipare anche l'Organismo di Vigilanza.
2. La contabilità è tenuta in conformità alle normative applicabili; le poste e gli impegni devono essere correttamente riportate nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere espressi con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.
3. Le fatture e gli altri documenti contabili relativi alle operazioni effettuate devono essere supportati da un'adeguata documentazione, nonché accuratamente registrati e controllati in conformità alle leggi e ai regolamenti, ai principi contabili applicabili e alle procedure interne.
4. Tutte le operazioni sul capitale sociale di PEG, nonché la costituzione di società e l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance*, delle procedure aziendali e delle normative applicabili.
5. I rapporti infragruppo devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento; le attività di fatturazione e pagamento infragruppo devono avvenire nel rispetto del Codice Civile, dei principi contabili ed in ossequio alle procedure del presente Modello con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure contabili e di gestione dei flussi finanziari. Tali rapporti vengono adeguatamente contrattualizzati ed i relativi corrispettivi sono improntati a criteri ragionevoli e confrontabili con quelli di mercato.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	47/102

6. Con riferimento al pagamento dei fornitori, lo strumento di pagamento più utilizzato è il bonifico bancario. Tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal Responsabile del Dipartimento Finance Administration.
7. Le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle procedure e delle policy aziendali. Alle ispezioni effettuate dalle suddette Autorità Pubbliche di Vigilanza dovranno partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti da tali Autorità devono essere conservati a cura della funzione competente. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche ispettive dovranno essere comunicate tempestivamente anche all'Organismo di Vigilanza.
8. I livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano, e coloro che controllano le operazioni svolte.
9. Sono previste riunioni periodiche tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale al fine di verificare l'osservanza della normativa in materia societaria e di *Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, management e dei dipendenti.
10. È prevista la predisposizione dei seguenti programmi di formazione:
 - formazione di base rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, in merito alle principali nozioni sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario.
 - formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari.

Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Direttore Finance Administration

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Procedura Gestione dei Fondi Cassa
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati societari sono specificate di seguito.

Con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una Società di revisione, che lo certifica, l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- effettua verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione della contabilità, alla predisposizione dei bilanci e alle altre attività amministrative connesse;
- verifica delle consulenze ed incarichi professionali conferiti;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	48/102

- verifica delle attività connesse alla selezione, assunzione e gestione del personale;
- verifica dell'indipendenza della Società di revisione deputata alla certificazione finale;
- effettua verifiche periodiche in merito alle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- valuta periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati societari;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

III. PROTOCOLLO REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

La fattispecie di reato (art. 25-ter del Decreto) potenzialmente associabile alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato in epigrafe (art. 2635 c.c.) è stato riformato dal d.lgs. 38/2017. Rispetto alla formulazione previgente:

- è stato ampliato il novero dei c.d. soggetti “intranei”, includendovi anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive nell’ambito della società o di enti privati;
- è stata estesa l’applicabilità della norma anche agli enti privati non societari (quali, ad esempio, enti no-profit);
- sono stati inseriti i riferimenti alla sollecitazione o all’offerta di utilità quali condotte attraverso le quali si può giungere all’accordo corruttivo;
- è stata estesa la punibilità anche ai casi di commissione del reato per interposta persona;
- non è più necessario, ai fini della punibilità del reato, che sia stato causato un nocumento alla società.

È stato poi introdotto l’art. 2635-bis c.c. relativo al nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati. Tale nuova fattispecie criminosa sanziona: (i) da un lato, chiunque offra o prometta, infruttuosamente, denaro o altra utilità al soggetto intraneo affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; (ii) dall’altro lato, l’intraneo che solleciti per sé o per altri, infruttuosamente, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Infine, l’art. 6 del d.lgs. 38/2017 ha inasprito il regime sanzionatorio in caso di responsabilità amministrativa dell’ente di cui all’art. 25-ter del Decreto 231 per i suddetti reati di corruzione e istigazione attiva commessi da soggetti interni all’ente stesso.

Tali reati, in linea di principio, potrebbero essere commessi in caso di dazione/promessa di denaro o altra utilità da parte di chiunque (es. fornitore o anche un soggetto interno alla Società) agli amministratori, sindaci o alle persone sottoposte alla loro vigilanza, per sé stessi o altri, al fine di compiere/omettere atti, da cui derivi un nocumento alla Società, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio (es. obblighi in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, tributaria, istruzioni/procedure aziendali) o degli obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c. per i prestatori di lavoro e art. 2392 c.c. per gli amministratori). Ad esempio, un’azienda potrebbe corrompere l’Amministratore Delegato di una società privata al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato, o ottenere condizioni di vendita di maggior favore, ovvero ottenere l’acquisto di determinati beni/servizi non necessari in tutto o in parte all’acquirente, con conseguente danno per quest’ultimo.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati societari, come individuate all’esito dell’analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

a) gestione delle attività commerciali di PEG connesse all’erogazione delle attività ed in particolare a titolo esemplificativo:

- gestione delle trattative;
 - definizione dell'offerta e sottoscrizione del relativo contratto con il cliente;
 - gestione operativa della commessa e del cliente;
 - contabilizzazione dei ricavi e degli incassi;
 - gestione dei processi connessi al fine del reperimento delle somme di denaro necessarie all'esecuzione dell'atto corruttivo nei confronti dei fornitori;
- b) partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- c) selezione fornitori e gestione degli approvvigionamenti (gestione acquisti, assegnazione incarichi etc.);
- d) gestione rapporti con Organismi di certificazione.

La corruzione tra privati è astrattamente configurabile anche nell'ambito delle aree a rischio individuate nel "" (Protocollo II). Si rinvia pertanto alle regole e alle procedure specifiche ivi elencati.

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Gestione agenti;
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

I Destinatari, nell'espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di PEG, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- concludere la vendita di prodotti e servizi a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere ingiustificate condizioni di vendita di maggior favore;
- ottenere l'acquisto di determinati servizi non necessari in tutto o in parte all'acquirente;
- porre in essere comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e revisione;
- effettuare rinnovi taciti, revisione o indebito aggiornamento dei prezzi alla scadenza dei contratti;
- proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare il personale dei competitor a titolo personale o accordargli altri vantaggi di qualsiasi natura per influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio a PEG;
- offrire o ricevere omaggi e altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti) al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale (vale a dire ogni forma di omaggio o altra utilità offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi e le altre utilità consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono essere sempre giustificati da attività commerciali o di business o volti a promuovere la brand image della Società. Gli omaggi e le altre utilità offerti o ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere registrati e documentati in modo adeguato, nel rispetto della procedura aziendale, per consentire le verifiche anche da parte dell'OdV. Gli omaggi e le altre utilità devono essere trasparenti, proporzionati, ragionevoli e fatti in buona fede.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	51/102

Il valore massimo consentito per gli omaggi e le altre utilità (inclusi ospitalità e intrattenimenti), senza la necessità di un'autorizzazione preventiva è indicato nella procedura aziendale, a meno che non sia consentito diversamente in conformità con gli usi locali e le leggi e i regolamenti applicabili ed espressamente autorizzato dalle Società o branch pertinenti. Sono sempre proibiti gli omaggi e le altre utilità illegali o vietati da eventuali controparti o in favore di soggetti che partecipano ad una gara di appalto o ad una trattativa gestita dal Gruppo PEG o a cui lo stesso partecipa.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter del Decreto 231. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Tutto il personale che ha poteri direttivi e di vigilanza sui dipendenti deve seguire con attenzione l'attività dei propri collaboratori e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse.

Procedure specifiche

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, i Destinatari devono attenersi alle seguenti procedure.

1. I contratti stipulati da PEG con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto e contenere una clausola standard (c.d. Clausola 231) che imponga il rispetto del Modello e del Decreto 231. Il testo di tale clausola deve essere definito congiuntamente all'OdV. Tali contratti devono altresì contenere, ove possibile, un'apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto 231 e di impegnarsi a tenere comportamenti coerenti all'indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da PEG, ovvero a tenere comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto 231 e conformi ai principi e regole contenute nel Modello. Infine, dovrà essere prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto 231.
2. Le fasi del processo decisionale e di autorizzazione interne alla Società devono essere sempre adeguatamente documentate, tracciabili e, di conseguenza, riproducibili. In particolare, durante le seguenti fasi:
 - partecipazione a gare d'appalto indette da soggetti privati e /o negoziazione/acquisizione di contratti con soggetti privati mediante trattativa privata;
 - gestione operativa delle commesse acquisite da soggetti privati.
 - gestione delle attività di chiusura delle commesse acquisite da soggetti privati.
3. Le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari opportunità, in conformità alle linee guida e alle *policies* di PEG.
4. È necessario:
 - effettuare i necessari controlli volti a garantire la trasparenza nei rapporti con i clienti e con tutte le controparti contrattuali;
 - garantire una segregazione di funzioni e responsabilità e una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle attività;

- predisporre adeguati protocolli e/o procedure aziendali per la gestione degli approvvigionamenti e la selezione dei fornitori, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, in coerenza con i principi e i valori riconosciuti da PEG nel Codice Etico.
 - definire metodologie avanzate per la gestione dell'incentivazione dei dipendenti e dei collaboratori, nonché un sistema volto a garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto la Società alla scelta o all'esclusione di un candidato.
 - individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione del prezzo massimo di offerta per ogni singolo servizio al fine di gestire eventuali anomalie.
5. In caso di omaggi, benefici o altre utilità non di modico valore, il destinatario di tali liberalità dovrà tempestivamente informare il proprio responsabile e l'OdV. Si applicano in proposito, con riferimento anche agli omaggi offerti, i medesimi principi stabiliti nel Protocollo relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
6. È stabilita una specifica procedura volta al monitoraggio del conflitto di interessi da parte dei dipendenti e collaboratori in relazione alla prevenzione del reato di corruzione tra privati.

Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Direttore Oil & Gas
- Direttore Finance Administration
- Direttore Sales & Market
- Responsabile Proposal
- Responsabile HR

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Politica Conflitto di Interessi
- Procedura Anti Corruzione – Due Diligence Di Terze Parti
- Procedura per la gestione delle offerte e delle commesse
- Procedura per l'organizzazione e la gestione del cantiere
- Procedura per la Pianificazione, Controllo e Reportistica dei progetti
- Procedura per il riesame, la verifica e la validazione della progettazione
- Procedura per la pianificazione in fase di costruzione e progress control
- Procedura per la Selezione e l'Assunzione del Personale
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedure per il whistleblowing



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	53/102

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione del reato di corruzione tra privati sono specificate di seguito.

In particolare, l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- svolge verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure interne a al ciclo attivo ed al presidio del reato di corruzione tra privati indicato nel Protocollo e valutarne la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati ivi considerati;
- verifica i processi connessi al ciclo passivo dei clienti e delle attività commerciali di PEG;
- verifica le spese, gli omaggi, le sponsorizzazioni e le altre liberalità;
- verifica le consulenze e gli incarichi professionali conferiti, nonché le attività connesse alla selezione, assunzione e gestione del personale;
- effettua monitoraggi sull'efficacia dei presidi di controllo esistenti;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

IV. PROTOCOLLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25-*septies*) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, violando le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e alle malattie professionali, cagiona per colpa la morte di una persona. A titolo esemplificativo, le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni possono consistere nell'evitare di:

- definire l'ambito di applicazione della sicurezza alle attività dell'impresa sia in termini fisici (localizzazioni, ecc.) che di personale (dipendenti, collaboratori, pubblico);
- individuare criteri tecnici idonei con cui definire e confrontare i rischi;
- definire modalità, livelli e possibilità di esposizione delle persone ai rischi;
- individuare una struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione alle figure specifiche operanti in tale ambito (es. RSPP);
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione adottate (tecniche, organizzative e procedurali) per eliminare, ridurre o gestire i rischi;
- confrontare le modalità di esposizione individuate con i criteri definiti, tenendo conto delle misure adottate;
- formare e addestrare adeguatamente il personale coinvolto durante le attività.

La Società potrebbe altresì incorrere nella responsabilità ex d.lgs. 231/01 ove non adotti idonee e ragionevoli misure di protezione di dipendenti e collaboratori anche da minacce alla propria incolumità non scaturenti dal ciclo produttivo in senso stretto (ad es. rischi di attacchi terroristici, rischi di sequestri, sabotaggi, etc..).

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui la Società violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e alle malattie professionali, cagiona per colpa lesioni gravi (se dal fatto deriva ad esempio una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni) o gravissime (se dal fatto deriva, ad esempio, una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile) ad una persona. Il reato potrebbe verificarsi anche nel caso in cui la Società non adotti le dovute misure per evitare ragionevolmente di incorrere in attacchi terroristici, sequestri e altri eventi anche non strettamente connessi con il ciclo produttivo aziendale.

Le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sono riconducibili alle stesse fattispecie individuate per l'omicidio colposo.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Tali reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro possono verificarsi in tutti i settori di attività di PEG; pertanto, non è possibile escludere a priori alcuno di tali settori.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	55/102

PEG ha approntato un Sistema Gestionale Integrato (Salute e Sicurezza, Ambiente, Qualità) - HSEQ, conforme ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015). Per quanto riguarda il Sistema di gestione della salute e della sicurezza, lo stesso è stato realizzato in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) cui è assoggetta la PEG ed è stato adeguato agli standards internazionali ISO 45001:2018.

Il Sistema di Gestione SSL della PEG è certificato secondo lo standard di riferimento ISO 45001:2018.

Il presente Modello è stato predisposto e strutturato considerando tutti gli obblighi giuridici così come previsti dall'art. 30 del citato D.Lgs. 81/2008 ed in particolare relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- gestione del Sistema di Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
- gestione della Security presso sedi e cantieri all'estero;
- definizioni dell'organizzazione, ruoli, responsabilità e svolgimento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individuazione e valutazione dei rischi e predisposizione del Documento Valutazione Rischi;
- programmazione interventi;
- nomina RSPP e Medico Competente;
- assegnazione mansioni e svolgimento delle attività di formazione ed informazione ed addestramento;
- verifica adeguatezza ed idoneità impianti e dotazioni di lavoro;
- rapporti con RSPP, RLS, Medico Competente,
- rapporti con Autorità governative e locali competenti anche straniere e rappresentanze diplomatiche all'estero;
- rapporti con i fornitori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- acquisizione e conservazione di documentazione e certificazioni;
- controlli e monitoraggi.

Per quanto riguarda i fattori di rischio, PEG, ai fini e per gli effetti del Decreto 231, ha considerato quelli già evidenziati nella documentazione adottata dalla medesima in conformità al D.Lgs. 81/2008 che si intende interamente recepita nel presente Protocollo.

Di seguito si descrive sinteticamente l'organizzazione della Società ai fini della sicurezza.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	56/102

La PEG è un'azienda la cui attività prevalente è sinteticamente quella della Progettazione, Fornitura e Costruzione (EPC) e Project Management Consultancy (PMC) di impianti per il Settore Energia (oil and gas, centrali elettriche, impianti fotovoltaici).

Parte di tale attività viene svolta presso la sede operativa di Piazza Stia n. 8 e parte, come Ispezioni, controlli, attività di costruzione, etc., viene svolta all'esterno, presso fornitori e clienti della stessa Società.

La gestione del servizio di sicurezza e salute sul lavoro è strutturata in modo da controllare pienamente ogni sede lavorativa, interna ed esterna.

La Società ha individuato i soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza ai sensi del DL 81/08, ed in particolare:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Responsabili di funzione e Capi Reparto inquadrati rispettivamente quali dirigenti (art. 18 – D.Lgs. 81/08) e preposti (art. 19 – D.Lgs. 81/08);
- Medico Competente;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La Società ha nominato altresì il Responsabile Security per la gestione delle procedure e delle policy concernenti la security aziendale nonché per la prevenzione dei relativi rischi.

In conformità al D.Lgs. 81/2008, la Società ha provveduto ad adottare la seguente documentazione:

- Documento di Valutazione dei Rischi (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo I);
- Piano Operativo di sicurezza (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo IV);
- Documento di Valutazione dei Rischi per Attività Esterne (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo I – art. 26), ad integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Verbale di coordinamento e DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08) redatto dal committente. La Società provvede a redigere il verbale di coordinamento ex art 26, D.Lgs 81/2008).
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Verbale di coordinamento e DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08) per gli appaltatori operanti all'interno dei locali della Società.

La formazione del personale viene svolta nell'ambito dei corsi specifici richiesti dalla normativa in vigore ed aggiornati secondo la cadenza richiesta dai dettami legislativi. In particolare, la Società ha provveduto a svolgere le attività di formazione, informazione ed addestramento nei confronti del proprio personale.

Particolare attenzione è stata prestata alle attività formative/informative, in materia di sicurezza e rischi ambientali, svolte nei confronti del personale dislocato presso i cantieri edili e/o gli impianti industriali esterni giacché in tali ambienti di lavoro esiste una situazione oggettiva di rischi estremamente variegata in relazione alla altrettanta estrema variabilità delle operazioni che vi vengono svolte.

Inoltre, con riferimento all'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, il Datore di Lavoro, per la durata dell'emergenza stessa, attua misure in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche in materia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e successive modifiche e integrazioni).

Principi generali di comportamento

La Società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le singole diverse attività produttive.

Nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nel presente Protocollo, i componenti gli organi sociali di PEG, i dipendenti, i dirigenti, il Datore di Lavoro, Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i Responsabili di funzione ed i Capi Reparto, nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - delle attività svolte devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa, le istruzioni delle autorità preposte in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure interne in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di PEG, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere comportamenti, imprudenti, negligenti o imperiti che possano originare un pericolo per la sicurezza;
- omettere o rifiutare l'uso dei dispositivi di protezione;
- omettere o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione ed addestramento;
- svolgere o far svolgere mansioni lavorative senza adeguate istruzioni operative o senza avere idonea formazione;
- omettere di segnalare la propria incapacità a svolgere la mansione lavorativa assegnata.

In particolare, i soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, in conformità alla propria formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi ricevuti;
- acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo presente le specifiche mansioni assegnate;
- osservare le disposizioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
- adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- nominare i responsabili ed i preposti previsti dalla normativa vigente assicurando in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività;
- assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità ed alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi o altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi

- direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
 - osservare nella redazione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - espletare tempestivamente gli adempimenti di legge o contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti e gestione dei cantieri;
 - attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute delle persone.

Procedure specifiche

Il Sistema aziendale di Salute e Sicurezza dei Lavoratori è improntato a garantire l'adempimento degli obblighi giuridici di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamati.

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e nel precedente paragrafo, sia in Italia che all'estero.

1. Il Datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia antinfortunistica e verifica, anche tramite il supporto di consulenti esterni qualificati, che il sistema di gestione della salute e sicurezza sia coerente con la struttura organizzativa di PEG.
2. La documentazione prodotta in tema di gestione degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DL 81/08 si compone di:
 - Documento di Valutazione dei Rischi (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo I) nel quale sono preventivamente identificati e valutati i rischi potenziali connessi con le attività di erogazione dei servizi e sono definite le azioni da porre in essere per limitare quanto più possibile detti rischi, anche attraverso azioni di formazione ed informazione del personale ed adozione di opportuni DPI;
 - Piano Operativo di sicurezza (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo IV);
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Verbale di coordinamento e DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08) per gli appaltatori operanti all'interno dei locali della Società Progetti Europa & Global S.p.A;
 - Documento di Valutazione dei Rischi per Attività Esterne (ex D.Lgs. 81/08 – Titolo I – art. 26), ad integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Verbale di coordinamento e DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08) redatto dal committente.
3. La documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori deve essere redatta in conformità alla normativa vigente e deve chiaramente definire i compiti organizzativi ed operativi dei responsabili in

- materia di salute e sicurezza, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e degli addetti nonché le relative responsabilità.
4. Lo svolgimento dei compiti assegnati al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti a tale servizio, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti al servizio di emergenza, e del Medico Competente devono essere documentati.
 5. La formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale acquisisca consapevolezza in merito agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza su lavoro, sull'importanza di conformare le proprie azioni agli strumenti adottati da PEG e sulle conseguenze di eventuali violazioni o comportamenti non conformi. In particolare, relativamente al Decreto 231, i lavoratori dovranno essere informati in merito alle possibili conseguenze a carico della Società. I lavoratori dovranno ricevere una formazione ed un addestramento adeguati ed idonei al ruolo assegnato ed alle mansioni svolte, come stabilito nel Documento di Valutazione dei Rischi e nelle procedure aziendali.
 6. Gli obblighi ed i doveri dei lavoratori previsti nella documentazione aziendale a presidio della salute e sicurezza dei lavoratori sono vincolanti.
 7. Al fine di prevenire la commissione di comportamenti illeciti, le funzioni aziendali dovranno prestare particolare attenzione a:
 - assunzione del personale;
 - organizzazione del lavoro e della postazione di lavoro;
 - acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza;
 - manutenzione delle apparecchiature, pc e videotermini;
 - attività di gestione delle emergenze;
 - criteri e principi che regolano il sistema di controllo della sicurezza;
 - gestione delle non conformità.
 8. In caso di cambiamenti aziendali, è fatto obbligo di procedere all'aggiornamento del livello di rischio al fine di garantire l'efficacia dei controlli e del sistema di gestione del rischio adottato da PEG.

Tutte i settori di attività di PEG devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle funzioni interessate.

E' fatto obbligo di rispettare rigorosamente il sistema di gestione della sicurezza e di svolgere tutte le attività di verifica e controllo previste nei documenti aziendali. Le attività di verifica e controllo devono, tra l'altro, assicurare che le misure di prevenzione e protezione dei rischi siano idonee ed efficaci.

Procedure specifiche antiterrorismo e antisabotaggio

Con riferimento ai rischi di security relativi a minacce per la sicurezza dei lavoratori, riconducibili a fattori esterni all'organizzazione della Società, alla luce della situazione geopolitica e sociale di alcuni contesti territoriali in cui PEG si trova ad operare, vengono adottati ulteriori protocolli di prevenzione in ragione dei rischi di volta in volta individuati. In particolare, a titolo esemplificativo, potranno essere adottati i seguenti protocolli preventivi:

1. analisi sistematica delle minacce non riconducibili necessariamente al processo produttivo presenti negli Stati in cui l'azienda è impegnata;
2. adeguamento, ove necessario, e sistematico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
3. previsione di adeguate coperture assicurative per i dipendenti in trasferta o distaccati all'estero.
4. monitoraggio assiduo delle informazioni diffuse dall'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri in merito al Paese nel quale si opera;
5. sistematica informativa verso dipendenti e collaboratori sui rischi in essere;

6. istituzione, ove possibile, di canali informativi diretti con Autorità locali;
7. predisposizione di opportune misure di sicurezza e protezione nei cantieri.
8. eventuale assegnazione di una scorta a protezione del personale e dei collaboratori dell'azienda;
9. predisposizione di specifiche procedure di trasporto;
10. presenza di addetti specializzati nella sicurezza dei trasferimenti;
11. programmazione anticipata degli spostamenti.

Il lavoratore è tenuto ad attenersi alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o dal Responsabile Security e, in particolare, non dovrà mai:

- muoversi al di fuori del contesto previsto dall'azienda;
- svolgere attività al di fuori delle zone protette.

Il RSPP ed il Responsabile Security, nonché l'eventuale HSE Manager della branch estera, cooperano nella formalizzazione ed attuazione dei protocolli adottati.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Datore di Lavoro
- Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
- Responsabile Security
- HSE Manager Cantieri esteri
- Responsabili di funzione e Capi Reparto;
- Medico Competente;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Responsabile dei Sistemi di Gestione integrati HSEQ

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Manuale dei Sistemi di gestione Integrati HSEQ
- Procedura per la gestione della salute, sicurezza sul lavoro, security e ambiente in sito
- Procedura per la gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria
- Procedura per la gestione degli incidenti
- Procedura per la gestione delle emergenze
- Istruzione operativa per la gestione dei DPI
- Istruzioni operative relative alle singole mansioni
- Istruzione operativa comportamenti in caso di emergenza
- Istruzioni operative primo soccorso
- Istruzioni operative servizio antincendio
- Gestione del rischio da Coronavirus
- Flussi Informativi vs. ODV



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	61/102

- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Si rileva preliminarmente che l'estensione dell'applicazione del Decreto 231 ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'OdV. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente infatti di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

L'OdV, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di tutte le risorse attivate ai sensi del DL 81/08 per la gestione dei relativi adempimenti: Datore di Lavoro, RSPP, ~~Responsabile della Security~~, RLS, Responsabili di funzione e capi reparto – Dirigenti e Preposti, Medico Competente, e del Responsabile della Security, dei Responsabili HSE di cantiere, del Responsabile dei sistemi di gestione integrata HSEQ.

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'OdV può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute da fonti anche anonime o extra-aziendali.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

V. PROTOCOLLO REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25-*octies*) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- acquisto e compimento di qualsiasi attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, il cui scopo è quello di far entrare nella disponibilità della Società denaro, o comunque beni, provenienti da attività delittuose;
- compimento, da parte della Società, di qualsiasi attività negoziale, la quale abbia come corrispettivo denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- vendita e/o intermediazione nell'attività di acquisto e/o scambio di denaro o comunque beni provenienti dall'attività delittuosa;
- occultamento o intermediazione nell'occultamento di denaro o comunque beni provenienti dall'attività delittuosa, anche con lo scopo di rivenderli e/o cederli in un secondo momento.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- sostituzione di denaro o comunque altre utilità di provenienza illecita con altri beni o utilità;
- trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di denaro o comunque beni provenienti da delitti non colposi;
- ostacolo, occultamento o compimento di operazioni volte a nascondere l'illecita provenienza di denaro o comunque di altra utilità, al fine di impedire l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- effettuazione di pagamenti in contanti derivanti da attività illecita ad interesse e vantaggio della Società;
- conclusione di contratti con Clienti che effettuano l'acquisto mediante denaro proveniente da attività illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie con la finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita e di ottenere profitto;
- investimenti/disinvestimenti in beni, denaro o altra utilità di provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società abbia commesso o abbia concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ne impiega i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	63/102

Tale reato potrebbe essere commesso da un esponente aziendale – anche a vantaggio o nell'interesse della Società - utilizzando indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Similmente, il reato potrebbe essere commesso falsificando o alterando carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possedendo, cedendo o acquisendo tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso da un esponente aziendale – anche a vantaggio o nell'interesse della Società - che, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso da un esponente aziendale che procuri un vantaggio per la Società danneggiando soggetti terzi e alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Infine, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, si applicano all'ente determinate sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati di cui all'art. 25-octies del Decreto 231, come individuati all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- gestione attività commerciali della Società, anche relative ai rapporti con soggetti terzi a rischio di riciclaggio;
- gestione attività amministrative/finanziarie della Società, anche relative ai rapporti con soggetti terzi a rischio di riciclaggio e rapporti infragruppo.

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione dei suddetti reati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Gestione agenti;
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

In relazione ai processi aziendali sopra identificati, i Destinatari devono comportarsi con onestà e integrità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, astenendosi dall'intraprendere comportamenti in violazione dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico di PEG.

In particolare, nell'ambito dei suddetti processi, è vietato:

- acquistare, procurarsi, convertire o trasferire denaro o beni di cui sia nota la provenienza delittuosa o, più in generale, compiere qualsiasi operazione volta a nascondere o dissimulare la provenienza illecita o aiutare chiunque sia coinvolto in questa attività a sfuggire alle conseguenze legali delle proprie azioni;
- effettuare pagamenti in contanti, eccetto quelli espressamente autorizzati;
- rimborsare le spese sostenute dal personale in caso di mancata presentazione delle note spese;
- eseguire servizi (ad esempio la cessione di beni) e/o pagamenti a Terzi (compresi i Clienti) che non siano adeguatamente giustificati nel contesto del rapporto instaurato;
- richiedere l'apertura di conti correnti senza l'autorizzazione delle unità commerciali responsabili;
- effettuare o accettare pagamenti su conti bancari anonimi o situati in paradisi fiscali o in paesi "non cooperativi".

Inoltre, si rinvia a quanto già individuato nell'ambito dei Protocolli previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari, riportati nella presente Parte Speciale, i cui principi si considerano idonei a prevenire anche i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto 231 e pertanto sono applicabili.

Procedure specifiche

Per quanto riguarda le specifiche procedure da adottare al fine di prevenire la commissione dei reati in esame, PEG si impegna nel rispetto di quanto segue:

1. prima dell'instaurazione di rapporti d'affari, commerciali e/o contrattuali con Terzi, deve essere effettuata un'adeguata due diligence in ragione di specifici criteri e indicatori di rischio;
2. tutte le transazioni commerciali devono essere supportate da un'adeguata documentazione contrattuale;
3. deve essere garantito un costante monitoraggio dei flussi finanziari, con particolare attenzione alla verifica della regolarità dei pagamenti da/verso Terzi e dei pagamenti/transazioni infragruppo. Tali controlli devono riguardare le fatture e ogni altro documento di rilevanza contabile e fiscale, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalle procedure interne. I controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
4. definizione di adeguati controlli e verifiche sulle operazioni straordinarie che prevedano il versamento di somme di denaro o il conferimento di beni; ciò sia in fase di costituzione dell'ente, sia in fase di aumenti di capitale o di ingresso di nuovi soci che conferiscano denaro o altri beni all'ente stesso.
5. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento al rispetto delle soglie per i pagamenti in contante ed alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
6. utilizzo delle carte di credito e di pagamento esclusivamente da parte dei legittimi titolari e verifica della documentazione a supporto delle spese sostenute;

7. divieto di utilizzo e di messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
8. deve essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni e transazioni rilevanti anche dal punto di vista fiscale e contabile e deve essere conservata una copia della relativa documentazione in conformità alla legge e ai regolamenti locali applicabili.
9. i contratti stipulati con Terzi devono essere messi per iscritto e contenere clausole standard per prevenire il compimento di reati.

Si rinvia inoltre a quanto già individuato nell'ambito dei Protocolli previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari, riportati nella presente Parte Speciale, le cui procedure si considerano idonei a prevenire anche i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto 231 e pertanto sono applicabili.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Presidente
- Direttore Finance Administration
- Direttore Sales & Market
- Responsabile Proposal
- Responsabile Procurement

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Politica Conflitto di Interessi
- Procedura Anti Corruzione – Due Diligence di Terze Parti
- Procedura per la Gestione delle Offerte e delle Commesse
- Procedura Gestione dei Fondi Cassa
- Procedura Procurement
- Procedura per la valutazione dei Fornitori/Appaltatori
- Procedura per la gestione della documentazione di approvvigionamento
- Procedura gestione spedizioni e trasporti
- Procedura gestione expediting
- Procedura gestione delle ispezioni
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedure per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio sono i seguenti:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	66/102

- vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la Società;
- verificare l'implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali delle operazioni di contabilità aziendale;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di corrette modalità di valutazione circa l'analisi della congruità economica degli investimenti effettuati;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

VI. PROTOCOLLO REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 24-bis) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Il bene tutelato dalla norma in questione deve essere individuato nella riservatezza ed inviolabilità dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico altrui.

Il reato si configura nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo. La predisposizione di tali misure di protezione opera quindi, come criterio di selezione della tutela circoscrivendola a quei dati o programmi, immagazzinati in un elaboratore il cui proprietario ha dimostrato interesse alla riservatezza. Nella nozione di misure di sicurezza possono farsi rientrare tutte quelle misure di protezione, al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema. Può trattarsi ad esempio di codici di accesso, alfabetici o numerici, da digitarsi alla tastiera, ovvero memorizzati sulla banda magnetica di una tessera da introdurre in un apposito lettore, così come di dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore.

La condotta tipica consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

La fattispecie in esame si riferisce ad una serie di condotte prodromiche alla possibile realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e quindi, pericolose per il bene giuridico tutelato dalla norma che disciplina detta ipotesi delittuosa.

La norma incriminatrice in questione vieta di procurare a sé o ad altri abusivamente codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da misure di sicurezza, nonché di fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Le condotte incriminate sono due: quella volta ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui e quella volta a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione. Delle diverse modalità con le quali è possibile procurare ad altri i mezzi per accedere indebitamente ad un sistema informatico la norma menziona in maniera pressoché esaustiva la diffusione, la comunicazione e la consegna. Con riferimento, poi, alle indicazioni (o istruzioni) idonee a realizzare un accesso abusivo, il legislatore ha utilizzato una espressione estremamente generica "fornisce", in grado di ricomprendere tutte le modalità di condotta in precedenza considerate. Diversamente da quanto risulta dalla rubrica non è punita la mera detenzione di codici di accesso (o strumenti similari) da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie incriminatrice in esame mira a tutelare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici, reprimendo condotte volte a favorire la circolazione di strumenti utili alla realizzazione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di danneggiamento di sistemi informatici.

La condotta tipica si compone di due diverse categorie, consistenti rispettivamente nel procurarsi strumenti dannosi (procurarsi, produrre, riprodurre, importare) e nel metterli in circolazione (diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione di altri).

Oggetto della condotta possono essere strumenti sia hardware (apparecchiature e dispositivi) che software (programmi informatici). Tra questi ultimi rientrano senz'altro i programmi virus, con i quali si determina l'inserimento nel computer di un particolare insieme di istruzioni, in grado non solo di danneggiare in breve tempo i dati e i programmi memorizzati nell'elaboratore, ma anche di infettare i supporti che vi vengano successivamente inseriti, trasmettendo ad essi la sua capacità distruttiva, nonché i programmi "worm", la cui peculiarità consiste nella capacità di riprodursi incessantemente all'interno della memoria dell'elaboratore in cui vengono inseriti, causando così il rallentamento o l'arresto delle normali funzioni del sistema, per il progressivo esaurimento della capacità di memoria. Ai fini della configurabilità del reato, è necessario il dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente i sistemi o le informazioni ovvero, in alternativa, di favorire l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi delittuosa si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero nel caso di impedimento o interruzione delle stesse. In particolare, la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente, vale a dire eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso o comunque in modo tale da non rendere percettibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva, una comunicazione informatica o telematica ovvero nell'impedire o interrompere detta comunicazione.

La norma incriminatrice prevede poi la punibilità della rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)

Il delitto in oggetto si configura nell'ipotesi in cui - fuori dai casi consentiti dalla legge - vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La fattispecie incriminatrice in esame, dunque, mira a reprimere una condotta prodromica a quella prevista dalla norma incriminatrice analizzata in precedenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune delle condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	69/102

Per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma, (elettronica, magnetica ottica o simile) non percettibile visivamente. Per programma informatico invece si intende un insieme di dati.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento informatico vengono menzionate anche le informazioni: poiché l'informazione, entità di per sé astratta, è ciò che i dati esprimono in forma codificata, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o d'altro tipo. Qualora si tratti di beni informatici privi di valore pubblicistico, come anticipato, la condotta dovrà consistere nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione ovvero nella soppressione dei medesimi. Qualora, invece, si tratti di dati, programmi o informazioni utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, ai fini della punibilità sarà sufficiente il compimento di atti idonei e diretti al danneggiamento. Nel caso in cui l'azione sia giunta a compimento ed il danneggiamento si sia effettivamente verificato, infatti, la norma incriminatrice prevede un aggravamento di pena.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635 quinquies c.p.)

Tali figure delittuose integrano la tutela dei "beni informatici" approntata dalle norme precedenti reprimendo le condotte di danneggiamento che comportino un pregiudizio per il funzionamento dei sistemi informatici nel loro complesso.

Quanto alle modalità di aggressione dei beni in questione la norma prevede il danneggiamento, la distruzione dei sistemi, ovvero l'ipotesi in cui essi siano, in tutto o in parte, resi inservibili e quella in cui ne sia ostacolato gravemente il funzionamento. Anche in tal caso, qualora si tratti di sistemi di pubblica utilità, ai fini della punibilità sarà sufficiente il compimento di atti idonei e diretti al danneggiamento. Nel caso in cui l'azione sia giunta a compimento ed il danneggiamento si sia effettivamente verificato, la norma incriminatrice prevede un aggravamento di pena.

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

La norma di cui all'art. 491 bis del codice penale richiamata dal terzo comma dell'art. 24 bis del Decreto riconduce il falso informatico alle norme sulle falsità in atti già esistenti, stabilendo l'espressa equiparazione del documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, cui ciascuna di quelle norme fa di volta in volta riferimento.

La nozione di documento informatico va ricercata nel D.Lg. 82/05 (cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 1 dispone che per "documento informatico" si deve intendere "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". A differenza del documento tradizionalmente inteso, nel caso di documento informatico si prescinde dalla sua incorporazione in un oggetto materiale, con la conseguenza di equiparare ai documenti tradizionali non solo i dati conservati in un supporto fisico (sia esso interno oppure esterno ad un computer), ma anche quelli che non sono registrati su alcun supporto. Per assumere rilevanza ai sensi della norma incriminatrice in esame, il documento informatico deve essere dotato di efficacia probatoria.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati informatici e di trattamento illecito di dati, come individuata all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione dei sistemi informativi della Società e dei documenti informatici ed in particolare:

- gestione dell'infrastruttura informatica, della rete, del sito web, della posta elettronica ed internet;
- gestione degli utenti e delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi;
- gestione delle misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici e/o telematici;
- gestione attività di manutenzione e sicurezza dei sistemi;
- gestione delle licenze dei software;
- predisposizione di documenti informatici.

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione dei Reati informatici e trattamento illecito di dati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

Principi generali di comportamento

La Società promuove il rispetto:

- dei principi contenuti nel Codice Etico;
- della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs 101/2018);
- della proprietà e titolarità dei sistemi informativi altrui;
- della normativa in materia di diritto d'autore.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 24-bis del Decreto 231. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di PEG, è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software della Società o di terze parti;
- effettuare o distribuire copie di software o della documentazione da utilizzare per uso personale o altrui;
- introdurre e/o utilizzare nella Società software e dispositivi provenienti da fonti non autorizzate, incluso quelli scaricati da Internet o che non prevedono l'acquisto di licenze;
- utilizzare il sistema informativo di PEG in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività della Società o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme o le leggi in merito;
- alterare i documenti informatici;
- effettuare, da fonti non autorizzate o inaffidabili, il download di software su computer o dispositivi aziendali o ottenere, installare o utilizzare, all'interno dell'azienda, software ottenuto senza acquistare la relativa licenza;
- modificare i parametri impostati sui computer e i dispositivi forniti, a meno che non siano stati autorizzati;
- utilizzare le risorse (hardware e software) relative ai sistemi informativi aziendali per intercettare, interrompere o danneggiare abusivamente l'attività di Terzi, violando la legge applicabile;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di terzi o conservati negli archivi informatici dell'azienda;
- accedere a directory, cartelle, archivi, dati, informazioni riservate senza autorizzazione;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	71/102

- utilizzare illegalmente i codici di accesso ai sistemi informatici e telematici;
- effettuare, per iniziativa individuale, qualsiasi tipo di modifica o aggiornamento dei sistemi operativi o dei programmi applicativi sui computer e dispositivi aziendali, eccetto quelli consentiti dalle politiche o istruzioni aziendali o precedentemente autorizzati;
- tenere una condotta finalizzata all'accesso non autorizzato a sistemi informativi altrui allo scopo di (i) acquisire illegalmente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi; (ii) danneggiare o distruggere i dati in essi contenuti;
- utilizzare in modo improprio o non autorizzato strumenti di firma digitale, il cui uso deve essere riservato al relativo titolare per permettere di risalire al titolare della firma;
- fare un uso non autorizzato delle credenziali aziendali di qualcun altro in violazione delle politiche di sicurezza formulate dalla Società;
- comunicare a terzi o diffondere le proprie credenziali di accesso agli account aziendali in violazione delle politiche di sicurezza formulate dalla Società.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono rispettare le seguenti procedure specifiche:

- le istruzioni operative in merito al trattamento dei dati personali rilasciate alle persone autorizzate al trattamento, nonché le istruzioni fornite per l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- le procedure aziendali in merito alla gestione delle violazioni dei dati personali ("*data breach*");
- le policy e procedure aziendali relative alla gestione delle misure di sicurezza adottate relativamente ai sistemi informativi ed alla documentazione informatica;
- le policies e gli standard di Information Security della Società;
- le disposizioni in materia di proprietà industriale e brevetti, i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque sul materiale protetto dal diritto d'autore.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Responsabile Information Technology

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Disciplinare uso strumenti informatici
- Procedura gestione violazioni (Data Breach)
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono le seguenti:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	72/102

- vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio di cui al presente Protocollo;
- effettuare verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati in esame;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Tale Protocollo si ritiene applicabile anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 25-novies del Decreto 231 (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, comma 1, lett. a) bis e comma 3, art. 171-bis comma 1 e comma 2, art. 171 *ter*, art. 171-septies, art. 171-octies).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	73/102

VII. PROTOCOLLO DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 24 ter) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione - peraltro meramente eventuale - dei delitti concretamente programmati. L'associazione - che deve essere formata almeno da tre persone - si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti. In virtù dell'estensione operata dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che - al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 c.p., i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti scopo del sodalizio criminoso.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416 bis, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso.

A tal proposito deve essere evidenziato, altresì, che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma

dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, co. 4, della Legge 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui "l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati".

Per tale ragione, si ritiene che, al di là di tale ipotesi estrema, i maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere già esistenti cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

Si rammenta che il reato transnazionale è definito dalla Legge 146/2006 come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree a rischio reato e i relativi processi strumentali individuati nel presente Modello sono da considerarsi tutti sensibili ai fini della commissione dei reati di criminalità organizzata, sia nazionale che transnazionale.

Principi generali di comportamento

I comportamenti di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, delle persone sottoposte a loro controllo o vigilanza, di coloro che agiscono nel ruolo di consulenti della società, di collaboratori esterni, di agenti o partner commerciali e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali devono conformarsi alle regole di condotta individuate dal Modello allo specifico scopo di evitare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

E' fatto in particolare divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto di PEG sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di PEG, entri in contatto con soggetti terzi con i quali PEG intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
 - i. informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
 - ii. adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.
- tutti i rapporti con gli intermediari e i partners commerciali devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero, da parte di terze parti;

- deve essere verificata costantemente ed in modo continuativo la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- devono essere adottate prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;
- deve essere rifiutato ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- devono essere rispettati la legge, i regolamenti emessi dalle Autorità competenti e le procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- devono essere ispirate ad assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza le appostazioni contabili, gli adempimenti fiscali e le verifiche che ne sono presupposto.

Procedure specifiche

Il presente Modello, il sistema di controllo interno ivi descritto, nonché l'insieme delle procedure adottate, si possono considerare idonei a soddisfare le esigenze di tutela e controllo per quanto concerne le attività ed i processi sensibili alla commissione dei reati in oggetto così come definiti dal Legislatore. Si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nella Parte Speciale riguardante la prevenzione dei reati di ricettazione, e riciclaggio.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

Tutte le Funzioni aziendali

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Politica Conflitto di Interessi
- Procedura Anti Corruzione – Due Diligence di Terze Parti

Principali attività dell'OdV

Per quanto riguarda le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale, si richiamano le attività previste in relazione a tutte le fattispecie di reato previste nel presente Modello.

VIII. PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25 undecies) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso la condotta degli addetti della Società, i quali, dopo aver espletato la propria attività, non provvedano ad un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della medesima e, in conseguenza di tale condotta, cagionino un significativo e misurabile deterioramento e/o compromissione delle acque, dell'aria, di un ecosistema o del suolo (ad esempio non rispettando la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti).

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, tale reato potrebbe essere commesso da chi abusivamente cagioni un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti che svolgono le attività per conto della Società, per negligenza, imprudenza o imperizia, pongano in essere una condotta qualificata come inquinamento (per esempio si pensi al caso in cui un lavoratore, incaricato di smaltire i computer della Società non più funzionanti, li smaltisca non rispettando la normativa predisposta in materia).

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti che svolgono le attività per conto della Società, per negligenza, imprudenza o imperizia uccidano, catturino o detengano esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta oppure distruggano, prelevino o detengano esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art 733-bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti che svolgono le attività per conto della Società, fuori dai casi consentiti, distruggano un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriorino compromettendone lo stato di conservazione.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	77/102

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 137)

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di:

- scarico di acque reflue contenenti determinate sostanze pericolose senza l'osservanza dell'autorizzazione o delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti;
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di mancata effettuazione delle attività di bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente dopo aver cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle soglie di rischio delle concentrazioni.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 D.Lgs, n. 152/2006)

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di:

- mancata predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti);
- uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si cedano, ricevano, trasportino, esportino, importino, o comunque gestiscano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

PEG ha approntato un Sistema di Gestione Integrato - HSEQ (Salute e Sicurezza dei lavoratori, Ambiente, Qualità), conforme ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015).

Per quanto riguarda il Sistema di gestione ambientale, lo stesso è stato realizzato in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed allo standard internazionale ISO 14001:2015. La Società ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	78/102

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ambientali di cui all'art. art. 25-undecies del Decreto 231, come individuata all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione degli aspetti ambientali, ed in particolare:

- gestione del sistema ambientale;
- definizioni dell'organizzazione, ruoli, responsabilità;
- individuazione degli aspetti ambientali della PEG;
- gestione adempimenti;
- assegnazione mansioni e svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento;
- acquisizione e conservazione di documentazione e certificazioni;
- controlli e monitoraggi.

Per quanto riguarda i fattori di rischio, PEG, ai fini e per gli effetti del Decreto 231, ha considerato quelli già evidenziati nella documentazione adottata da PEG in conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che si intende interamente recepita nel presente Protocollo.

L'adozione di un sistema di gestione ambientale in conformità gli standards internazionali ISO 14001:2015, pur non costituendo condizione esimente ai sensi del Decreto 231, risulta essere conforme a soddisfare le esigenze di cautela al fine di tutelare la Società dalla commissione dei reati di cui all'articolo 25-undecies del Decreto 231.

Di seguito si descrive sinteticamente l'organizzazione della Società ai fini della tutela ambientale.

Il Sistema di gestione ambientale è volto ad individuare i principali aspetti ambientali della Società al fine di tenerli sotto controllo e di coordinare tutte le attività con impatto ambientale, nonché a distribuire responsabilità specifiche per la loro realizzazione.

L'individuazione degli aspetti ambientali della Società riguarda le attività gestionali svolte presso la sede nonché le attività operative connesse all'erogazione dei servizi presso i siti/cantieri dei propri Clienti in Italia ed all'estero e quelli indiretti collegati alle prestazioni effettuate dai fornitori e/o subappaltatori.

La gestione operativa del medesimo Sistema è affidata al Responsabile del Sistema Integrato (RSI) e coinvolge tutto il Management. In conformità al D.Lgs. 152/2006, la Società ha provveduto ad adottare il Documento di Analisi Ambientale Iniziale. Inoltre, la Società, annualmente, redige il Programma ambientale contenente i progetti e gli investimenti previsti per l'anno di riferimento.

La Società provvede a svolgere le attività di formazione, informazione ed addestramento nei confronti del proprio personale. Particolare attenzione viene prestata alle attività formative/informative, in materia di sicurezza e rischi ambientali, svolte nei confronti del personale dislocato presso i cantieri edili e/o gli impianti industriali esterni.

Principi generali di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-undecies del Decreto 231. E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è vietato quanto segue:

- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in violazione degli obblighi di legge;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	79/102

- tenere una condotta che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche durante l'ispezione;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a persone senza autorizzazioni specifiche per il loro smaltimento e recupero;
- utilizzare impianti e attrezzature in violazione delle leggi e dei regolamenti ambientali anche con riferimento all'uso di sostanze pericolose.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli altri Terzi devono garantire, in relazione alla natura dei beni forniti o del servizio prestato, il rispetto della legislazione ambientale.

Nella gestione ambientale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie attività devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa, le istruzioni delle autorità preposte in materia ambientale;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure interne in materia ambientale.

I componenti gli organi sociali di PEG, i dipendenti, il Responsabile del Sistema Integrato (RSI) e l'Addetto Manutenzioni, Sicurezza e Smaltimento rifiuti, nello svolgimento – anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni – dei compiti ad essi affidati, hanno l'obbligo di:

- acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia ambientale, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo presente le specifiche mansioni assegnate;
- osservare le disposizioni ricevute e le procedure aziendali adottate relativamente alle modalità di gestione della raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti;
- adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente;
- osservare le procedure impartite dalla Società per la gestione delle emergenze;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi o altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- espletare tempestivamente gli adempimenti di legge o contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutela ambientale.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli altri soggetti terzi devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa in materia ambientale.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole ed ai principi generali di comportamento contenute nella Parte Generale del Modello, sia in Italia che all'estero.

1. Il Datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e verifica, anche tramite il supporto di consulenti esterni qualificati, che il sistema di gestione ambientale sia coerente con la struttura organizzativa di PEG.

2. La documentazione relativa alla gestione ambientale deve essere redatta in conformità alla normativa vigente.
3. La gestione degli adempimenti in materia ambientale è affidata al Responsabile Sistema Integrato HSEQ (RSI) che si avvale a livello operativo del Building Manager di Orior Srl (quale proprietario dell'immobile).
4. Il RSI ha provveduto ad elaborare ed aggiornare ove necessario il "Documento di Analisi Ambientale Iniziale" che tiene conto della tipologia di attività svolte dalla Società, della logistica aziendale, della tipologia di rifiuti prodotti sia dalle attività operative che gestionali, delle risorse naturali sfruttate, degli eventuali rischi ambientali in caso di situazioni di emergenza, degli aspetti ambientali indiretti eventualmente dovuti ad attività affidate ai fornitori. Inoltre, la Società, annualmente, redige il Programma ambientale contenente i progetti e le iniziative previste per l'anno di riferimento.
5. La formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale acquisisca consapevolezza in merito agli aspetti ambientali, dell'importanza della conformità delle proprie azioni agli strumenti adottati da PEG nonché delle conseguenze di eventuali violazioni o comportamenti non conformi.
6. In caso di cambiamenti aziendali, è fatto obbligo di procedere all'aggiornamento del livello di rischio al fine di garantire l'efficacia dei controlli e del sistema di gestione del rischio adottato da PEG.

Tutte i settori di attività di PEG devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle funzioni interessate.

E' fatto obbligo di rispettare rigorosamente il sistema di gestione ambientale e di svolgere tutte le attività di verifica e controllo previste nei documenti aziendali. Le attività di verifica e controllo devono, tra l'altro, assicurare che le misure di prevenzione e protezione dei rischi siano idonee ed efficaci.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Responsabile Sistema Integrato
- Responsabili di Commessa EPC e di Cantiere:

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Documento di Analisi Ambientale Iniziale
- Procedura per la Gestione Aspetti Ambientali
- Procedura per la Gestione Smaltimento Rifiuti
- Procedura per la gestione delle emergenze
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

L'OdV, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione degli adempimenti in materia ambientale (Responsabile Coordinamento Qualità e Ambiente, Addetto alla Manutenzione, sicurezza e smaltimento rifiuti).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	81/102

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia ambientale. L'OdV può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute da fonti anche anonime o extra-aziendali.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

IX PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

La fattispecie di reato (art. 25-duodecies) potenzialmente associabile alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998)

Tale reato potrebbe essere commesso qualora la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati sono tutte le aree della Società che comportano la gestione delle risorse umane e il conferimento di incarichi e consulenze esterne.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i seguenti processi strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione consulenze e agenti.

Principi generali di comportamento

I Destinatari, nell'espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di PEG, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori enucleati nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa, direttamente o indirettamente, a comportamenti che determinano o consentano l'impiego, da parte di PEG, di cittadini di paesi terzi privi di un regolare permesso di soggiorno in violazione di quanto previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto;
- di tenere comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente gli estremi delle fattispecie sopra considerate.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli altri soggetti terzi, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa in materia di lavoro relativo all'impiego di personale regolarmente residente in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciate, i Destinatari del Modello devono, per quanto di competenza e limitatamente al ruolo e alle attività svolte, osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di seguito descritte, oltre che le regole e i principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività attinenti la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere rispettate le procedure illustrate di seguito.

1. I contratti stipulati da PEG con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, società esterne, fornitori, agenzie interinali, ecc.) devono essere definiti per iscritto e contenere una clausola standard (c.d. Clausola 231) che imponga il rispetto del Modello e del Decreto 231. Il testo di tale clausola deve essere definito congiuntamente all'OdV, come già evidenziato nel "Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione". Tali contratti devono altresì contenere, ove possibile, un'apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto 231 e, in particolare, con le disposizioni normative vigenti in materia di impiego di cittadini privi di regolare permesso di soggiorno. Infine, dovrà essere prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto 231.
2. I collaboratori, consulenti e fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti per garantire la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
3. Le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari opportunità, in conformità ai principi enucleati nel Codice Etico e nel rispetto delle procedure aziendali (cfr. PR-8202_Procedura per la selezione e assunzione del personale).
4. E' necessario inoltre:
 - considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica, in modo da prevenire qualsiasi impiego di lavoratori privi di un regolare permesso di soggiorno;
 - assicurarsi, in caso di lavoro interinale o somministrato, che i somministranti o le agenzie per il lavoro si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
 - assicurarsi che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare e alla tutela dei lavoratori;
 - non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
 - implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.).

Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa e dei principi contenuti nel Codice Etico.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Responsabile Human Resources

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Procedura per la Selezione e l'Assunzione del Personale
- Procedura per l'Addestramento e la Qualifica del Personale
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	84/102

Principali attività dell'OdV

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati connessi all'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

X PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001)

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25 – terdecies) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, anche per mezzo dei propri dipendenti o collaboratori:

- faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- istighi a commettere reati per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;
- partecipi o promuova organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o prestazione di assistenza alla loro attività, aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- propaghi, ovvero istighi o inciti, e da tali condotte derivi un concreto pericolo di diffusione, idee che si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e dei crimini di guerra riconosciuti dallo statuto della Corte penale internazionale.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

I reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa, possono essere commessi in tutte le aree aziendali, ad esempio mediante la predisposizione di trattamenti discriminatori nei confronti dei dipendenti o collaboratori per motivi razziali, o negando a un determinato lavoratore permessi, ferie o il riconoscimento degli straordinari per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, attraverso le attività di comunicazione aziendale rivolte verso l'esterno attraverso qualsivoglia mezzo di informazione, finanziamento di organizzazioni/associazioni/movimenti o gruppo che promuovono la superiorità razziale o che istigano all'odio fondato su motivi etnici o religiosi).

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i seguenti processi strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione rimborsi spese, rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- Gestione consulenze e agenti;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

Principi generali di comportamento

Per quanto riguarda i principi di comportamento che devono essere osservati dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati in esame nonché le specifiche procedure da adottare nell'espletamento delle attività di propria competenza, saranno improntati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, e dei valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di PEG, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	86/102

In particolare, in coerenza con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- fare propaganda, all'esterno o all'interno dei luoghi di lavoro, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso;
- istigare o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- rifiutare di assumere un dipendente o un collaboratore, escludere o non riconoscere a questi ultimi premi di produzione, aumenti retributivi, straordinari, ferie e permessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- partecipare attivamente ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, tra i propri scopi, incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- finanziare, contribuire o prestare qualsivoglia assistenza all'attività delle predette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni, donazioni o altre liberalità le risorse finanziarie a favore di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, tra i propri scopi, incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- diffondere, attraverso qualsivoglia mezzo di informazione o comunicazione, fare propaganda, istigare o incitare idee che si fondino sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra riconosciuti dalla Corte penale internazionale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa, nonché i principi e i valori indicati nel Codice Etico.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciate, i Destinatari del Modello devono, per quanto di competenza e limitatamente al ruolo e alle attività svolte, osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di seguito descritte, oltre che le regole e i principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

PEG attua una politica di formazione e informazione dei Destinatari al fine di prevenire qualsivoglia atto di discriminazione o di violenza, in particolar modo se fondato su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. A tal fine, la formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale di PEG acquisisca una compiuta consapevolezza in merito all'importanza della diversità e dei valori ispiratori della Società nella gestione di tali tematiche, nonché delle conseguenze connesse a qualsivoglia comportamento discriminatorio.

La Società promuove una cultura della diversità e dell'integrazione, anche al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e privo di qualsiasi forma di discriminazione.

PEG effettua un costante monitoraggio dei flussi informativi rivolti verso l'interno e l'esterno, ponendo una particolare attenzione alla prevenzione di qualsiasi fenomeno discriminatorio. A tal fine, ogni tipo di comunicazione verso l'esterno dovrà essere definita in conformità alle linee guida e alle *policies* aziendali, al Codice Etico e all'eventuale politica di comunicazione adottata dalla Società.

Eventuali rapporti con i mezzi di informazione e comunicazione (ivi compresi i social network), dovranno essere gestiti da soggetti appositamente designati.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	87/102

Eventuali bonus, benefit o qualsiasi altro riconoscimento non potranno essere negati in ragione dell'appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa. Tutti i rapporti di lavoro e di collaborazione, sin dalla fase della selezione fino al loro termine, dovranno sempre ispirarsi al rispetto reciproco e alla negazione di qualsiasi forma di discriminazione.

Tutti i settori di attività di PEG devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle strutture interessate. Ogni responsabile o referente di area dovrà costantemente monitorare che, all'interno dei luoghi di lavoro o nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa sottoposta alla sua supervisione, non abbiano luogo comportamenti di natura discriminatoria.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Direttore Finance Administration
- Responsabile Human Resources

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Procedura Gestione dei Fondi Cassa
- Norme generali di comportamento
- Procedura per la Selezione e l'Assunzione del Personale
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure volte alla prevenzione di qualsivoglia fenomeno discriminatorio, anche alla luce dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

XI. PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, del D.Lgs. 74/2000).

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture passive, registrate nelle scritture obbligatorie, emesse, ad esempio, da fornitori di beni o prestatori di servizi, inclusi consulenti o agenti, per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte. La Società, inoltre, potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi registrando in contabilità fatture emesse da terze parti per operazioni che indicano i corrispettivi in misura superiore a quella reale.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000).

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi, ad esempio, di fatture false emesse da soggetti terzi e registrate in contabilità, relative a spese di trasferta effettivamente non sostenute.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) - limitatamente ai casi in cui dovesse essere commessa “... nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro ...”.

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, indichi, anche previa emissione e successiva registrazione in contabilità di fatture per importi inferiori a rispetto a quelli reali, in una delle dichiarazioni relative a detta imposta elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) - limitatamente ai casi in cui dovesse essere commessa “... nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro ...”.

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro non presenti una delle dichiarazioni relative a detta imposta.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, del D.Lgs. 74/2000)

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione di tali imposte a soggetti terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emetta false fatture attive riconducibili ad operazioni in tutto o parte non realmente effettuate.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione di tali imposte a soggetti terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nasconda all'Amministrazione finanziaria, in sede di verifica, la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire l'esatta ricostruzione del volume d'affari;
- distrugga ovvero occulti le scritture contabili obbligatorie in modo da non consentire una corretta ricostruzione del volume d'affari e di conseguenza in modo da non consentire un corretto calcolo delle imposte dovute all'Amministrazione finanziaria;
- generi un malfunzionamento dei sistemi informativi tale da causare una corruzione non reversibile di taluni dati ivi registrati.

Indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000) - limitatamente ai casi in cui dovesse essere commessa "... nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro ...";

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, utilizzi in compensazione, nei modelli F24, crediti in realtà spettanti ad un altro soggetto ovvero utilizzarli oltre il limite consentito dalla legge.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

Tale reato potrebbe realizzarsi nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto a titolo esemplificativo e non esaustivo compia operazioni simulate di disposizione patrimoniale in favore di soggetti terzi, in esecuzione di un piano tendente a sottrarre garanzie patrimoniali ad una procedura esecutiva attivata o attivabile dall'Amministrazione finanziaria. La Società potrebbe, altresì, manipolare i dati contabili – in modo tale da far risultare elementi attivi inferiori a quelli reali – relativi ad operazioni di disposizione patrimoniale in favore di soggetti terzi, in esecuzione di un piano tendente a sottrarre garanzie patrimoniali ad una eventuale procedura esecutiva attivata o attivabile dall'Amministrazione finanziaria.

Infine, la Società potrebbe concludere accordi con soggetti privati finalizzati al trasferimento – anche solo apparente - di parte del patrimonio della Società, in esecuzione di un piano tendente a sottrarre garanzie patrimoniali ad una procedura esecutiva attivata o attivabile dall'Amministrazione finanziaria.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio:

- Gestione delle commesse con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e privati
- Gestione della contabilità generale, predisposizione bilancio d'esercizio e degli adempimenti tributari e doganali
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione consulenze
- Gestione flussi monetari e finanziari
- Gestione dei sistemi informativi della Società e dei documenti informatici

Principi generali di comportamento

Si stabilisce l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal Modello e dal Codice Etico.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari operanti nelle aree di attività a rischio reato sono tenuti a:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
- versare all'Amministrazione finanziaria le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo crediti spettanti;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	91/102

- mettere a disposizione dei Soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e degli altri Organi Sociali mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche.

Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale

- Verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto del contratto;
- Verifica della completa ed accurata registrazione dei beni consegnati/servizi forniti sulla base della documentazione di supporto;
- Verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- Definizione di criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori.

Iscrizione/Modifiche anagrafiche

- Identificazione dei documenti minimi necessari all'apertura o alla modifica delle anagrafiche Clienti;
- Definizione del processo autorizzativo per l'apertura di anagrafiche;
- Verifica periodica e manutenzione delle anagrafiche;
- Verifica periodica e aggiornamento dell'elenco delle controparti soggette al regime di scissione dei pagamenti e della corretta compilazione del requisito "split payment" dell'anagrafica cliente;
- Verifica della corretta registrazione delle comunicazioni di adesione o uscita dal regime di gruppo IVA.

Emissione fatture

- Verifica dell'esistenza e adeguatezza della Anagrafica Cliente;
- Verifica della avvenuta prestazione (Merci: match con documenti di scarico magazzino e di trasporto. Servizi/Prestazioni: verifica "foglio ore" o altro; Commesse: stato avanzamento/*milestone*) e dell'eventuale autorizzazione all'emissione.

Gestione incassi

- Definizione di regole per le modifiche della sezione bancaria delle anagrafiche;
- Verifica periodica e tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- Verifica della corretta imputazione della partita al Cliente;
- Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- Analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più Clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Registrazione delle fatture ricevute

- Verifica della correttezza delle indicazioni in fattura di tutti gli elementi richiesti dalle leggi tributarie;

- Verifica della completezza e correttezza dei dati riportati in fattura (dati fiscali del fornitore, numero e data fattura, importo imponibile, importo IVA, totale fattura, numero ordine);
- Verifica della corretta attribuzione contabile (Conto);
- Verifica della correttezza della registrazione contabile;
- Analisi periodica delle anomalie (es: assenza Ordine; processo autorizzativo non adeguato per tempi e ruoli).

Gestione dei pagamenti a fornitori e dei dati bancari di soggetti destinatari dai pagamenti

- Definizione di regole per le modifiche della sezione bancaria delle anagrafiche;
- Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, ricezione bene/servizio e fattura;
- Verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura;
- Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni diversi da quelli previsti nel contratto;
- Analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più Fornitori, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione del pagamento delle imposte

- Verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle Dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
- Verifica del tempestivo pagamento delle cartelle nel rispetto delle scadenze previste.

Operazioni infragruppo

- Verifica che il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento delle operazioni infragruppo sia conforme a quanto previsto dalla normativa e sia tale che i prezzi siano comparabili con quelli delle operazioni di mercato;
- Verifica della conformità dei prezzi di trasferimento applicati alle singole operazioni con il metodo di calcolo approvato;
- Definizione, in caso di trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima Società, di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione.

Benefit e note spese

- Verifica del corretto trattamento contabile e fiscale dei benefit riconosciuti ai dipendenti;
- Verifica che venga data evidenza del valore del benefit sul cedolino;
- Verifica che la documentazione a supporto delle spese sostenute dai dipendenti e Amministratori, sia adeguata ed emessa in conformità alle legislazioni applicabili.

Monitoraggio spese di rappresentanza

- Verifica dell'adeguata gestione, autorizzazione e rendicontazione delle spese di rappresentanza: (i) del rispetto dei requisiti per la qualificazione come "spese di rappresentanza" (ii) del rispetto dei limiti previsti dalle norme applicabili.

Determinazione delle imposte

- Analisi delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione;
- Verifica della corretta rilevazione delle imposte differite e anticipate;
- Adozione di controlli volti a garantire che il metodo utilizzato per il calcolo degli acconti e del saldo di IRES si basi su driver consolidati (previsionale, storico) e in linea con le attività svolte negli anni precedenti;
- Analisi circa lo scostamento del tax rate effettivo rispetto ai valori relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- Adozione di controlli volti a garantire che i fatti caratterizzanti la fiscalità del periodo siano documentati e sia facilitata la ricostruibilità e la tracciabilità a posteriori.

Liquidazioni e Compensazioni crediti IVA

- Verifica che la somma dell'IVA acquisti e dell'IVA vendite coincida con il saldo dei conti di contabilità generale riepilogativi dell'IVA acquisti e vendite;
- Verifica che le compensazioni IVA siano state eseguite nel rispetto delle relative norme e regole applicative (es. presentazione della Dichiarazione con visto di conformità, sottoscrizione Organo di controllo).

Contabilizzazione delle imposte

- Verifica della corretta contabilizzazione delle imposte;
- Verifica che la contabilizzazione dell'IVA (a credito/a debito) avvenga a seguito dello svolgimento delle opportune verifiche;
- Analisi preventiva dei principali codici IVA, anche a campione, al fine di individuare e indagare scostamenti significativi che possano essere stati rilevati rispetto a periodi precedenti.

Compilazione delle Dichiarazioni Fiscali:

- Verifica della correttezza e della completezza della compilazione dei prospetti delle Dichiarazioni fiscali ivi comprese le dichiarazioni compilate a titolo di sostituto d'imposta;
- Analisi, tramite utilizzo di strumenti cosiddetti "diagnostici", dei quadri delle Dichiarazioni compilati al fine di individuare le anomalie e attivarsi prontamente per la loro analisi e la risoluzione;
- Adozione di modalità operative per verificare, anche con il supporto di soggetti autonomi e indipendenti, la corretta predisposizione delle Dichiarazioni fiscali;
- Analisi delle Dichiarazioni fiscali vs. esercizi precedenti;
- Assicurare che le Dichiarazioni fiscali siano sottoscritte, a seguito delle verifiche eseguite, da parte del Rappresentante legale della Società o da parte di un soggetto munito di apposita Procura.

Contestazioni

- Adozione di modalità operative volte a garantire che, all'arrivo di una contestazione, le Direzioni/Funzioni competenti si attivino, anche mediante risorse specialistiche esterne nella gestione dell'eventuale contenzioso e collaborino nella predisposizione di eventuali pareri.

Operazioni non routinarie

- Verifica che il trattamento contabile e fiscale delle operazioni non-routine sia basato sulla complessità dell'operazione considerando la probabilità di eventuali contestazioni nonché l'impatto fiscale e reputazionale delle stesse.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	94/102

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Direttore Finance Administration

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Procedura Gestione dei Fondi Cassa
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati tributari sono i seguenti:

- verifica il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio degli adempimenti tributari afferenti il calcolo, la liquidazione e la dichiarazione periodica delle imposte;
- verifica l'adeguata formalizzazione dei rapporti contrattuali con professionisti esterni operanti in ambito tributario;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitora l'efficacia dei presidi e propone eventuali modifiche/ integrazioni;
- verifica il rispetto del principio di tracciabilità;
- verifica periodica del sistema di deleghe vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

XII. PROTOCOLLO REATI DI CONTRABBANDO

Fattispecie di reato e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Tali reati potrebbero realizzarsi nei casi in cui la Società, producendo ad esempio documentazione doganale non veritiera, sottraendo merci alle ispezioni doganali o attraverso ulteriori condotte, con dolo, sottragga (o comunque tenti di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D. che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine dovuti all'Unione Europea, come definiti dall'art. 34 T.U.D., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Aree di attività a rischio e processi strumentali

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, è stata individuata la seguente area di attività a rischio:

- Gestione della contabilità generale, predisposizione bilancio d'esercizio e degli adempimenti tributari e doganali

Nell'ambito della suddetta area, sono state considerate come particolarmente esposte al rischio le seguenti attività:

- Vendita e commercializzazione (anche tramite triangolazioni) di beni sottoposti a diritti doganali o di confine e di prodotti di importazione e da esportazione
- Gestione dei rapporti con vettori, trasportatori e spedizionieri che operano per conto della Società
- Gestione della qualifica dei fornitori e degli Spedizionieri
- Gestione del processo di acquisto di beni sottoposti a diritti doganali di confine
- Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane per le attività di import/export anche attraverso soggetti terzi
- Gestione delle attività doganali (classificazione delle merci sulla base dei codici doganali individuazione delle tariffe vincolanti, dell'origine dei beni ad es. origine preferenziale)

- Gestione di verifiche e ispezioni
- Gestione delle attività di logistica (carico e scarico merci)

Principi generali di comportamento

Si prevedono a carico dei Destinatari del Modello i seguenti divieti:

- Divieto di presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico;
- Divieto di ottenere, importare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale;
- Divieto di corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Divieto di cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali è archiviata al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Infine, deve essere effettuato un costante monitoraggio sull'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.

Procedure specifiche

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche:

- I soggetti deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti, devono essere formalmente identificati attraverso un sistema di deleghe e procure;
- I soggetti esterni all'organizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti, devono essere formalmente identificati e le relative deleghe formalizzate contrattualmente;
- Gli spedizionieri o i trasportatori sono selezionati sulla base di requisiti di professionalità e di solidità, e la selezione avviene mediante sistemi che garantiscano la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza del processo;
- La funzione dedicata alla gestione delle attività di import ed export assicura l'osservanza della normativa in materia doganale da parte dello spedizioniere incaricato;
- La Direzione Finance Administration svolge una riconciliazione della documentazione doganale fornita dallo spedizioniere rispetto alla documentazione di riferimento, anche al fine di rivedere i diritti dovuti e pagati. Non si procede al pagamento della fattura dello spedizioniere prima di aver effettuato tale review;
- Il soggetto interno incaricato dell'attuazione delle operazioni di import ed export (i) identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre

trasparenti, documentati e verificabili, (ii) verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere ed adeguatamente autorizzate;

- È necessario assicurarsi della corretta formalizzazione del contratto di rappresentanza doganale con gli spedizionieri e delle procure eventualmente conferite;
- Finance Administration e Procurement verificano periodicamente la corrispondenza della classificazione delle merci alla base dell'individuazione del trattamento tariffario da applicare.

Organi e Funzioni aziendali coinvolti

- Direttore Finance Administration

Documenti di riferimento

- Codice Etico
- Compliance Program for Foreign Subsidiaries
- Procedura gestione spedizioni e trasporti
- Flussi Informativi vs. ODV
- Procedura per il whistleblowing

Principali attività dell'OdV

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di contrabbando sono le seguenti:

- verifica il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio delle attività di gestione degli adempimenti doganali;
- verifica la corretta qualificazione, selezione e contrattualizzazione degli spedizionieri e vettori doganali;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni;
- verifica sul rispetto del principio di tracciabilità;
- verifica periodica del sistema di deleghe vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

XIII. ALTRE FATTISPECIE DI REATO

In seguito allo svolgimento delle attività di mappatura e valutazione del rischio di commissione dei Reati-presupposto, nell'ambito delle attività specifiche di PEG, sono emerse ulteriori fattispecie di reato astrattamente realizzabili in via residuale in diverse aree di attività a rischio:

- Delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 25-quater, D.Lgs. 231/01;
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore ex art. 25 novies, D.Lgs. 231/01;

- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Sono ritenuti idonei a prevenire i reati in esame i principi generali e specifici definiti nei seguenti protocolli:

- I - Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione;
- III - Protocollo reato di corruzione tra privati;
- V - Protocollo reati di ricettazione e riciclaggio;
- VI - Protocollo reati informatici e trattamento illecito di dati;
- VII - Protocollo delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale;
- VIII - Protocollo reati ambientali.

Si applicano inoltre i seguenti principi di comportamento:

1. Principi di comportamento applicabili ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis 1 del Decreto, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento PEG.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- attuare comportamenti violenti o intimidatori, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- porre in essere atti di violenza sulle cose di terzi;
- attuare atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti;
- compiere atti di concorrenza sleale ed in particolare:
 - diffondere notizie sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
 - avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

2. Principi di comportamento applicabili ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quater del Decreto, ovvero tali da agevolarne la commissione;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Data	Revisione	Pagina
31/03/2020	05	99/102

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento di PEG.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Rilevano, a tal fine, i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere i delitti in oggetto;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- effettuare pagamenti, nonché erogare liberalità o altre utilità, verso soggetti - persone fisiche o giuridiche - che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
- riconoscere compensi o provvigioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o ogni altro supporto a persone che partecipano ad associazioni eversive o con finalità di terrorismo.

3. **Principi di comportamento applicabili ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)**

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies del Decreto, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento di PEG.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali, opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- utilizzare unicamente materiale pubblicitario (es. materiale fotografico) autorizzato;
- rispettare le regole e le procedure interne, nonché le clausole e gli strumenti previsti nei contratti, finalizzate alla tutela del materiale protetto da diritto d'autore;
- assicurare il controllo della corrispondenza alla normativa del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno;
- adottare specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet e dei programmi e delle altre opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore;
- adottare specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti d'autore, anche attraverso procedure di controllo della installazione di *software* sui sistemi operativi;
- adottare strumenti di protezione (quali, ad esempio, diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di contenuti protetti dal diritto d'autore.

4. Principi di comportamento applicabili ai delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte:

- tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-septiesdecies 25-duodevicies del Decreto, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico di PEG.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;

- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza;
- acquistare, procurarsi, convertire o trasferire beni di cui sia nota la provenienza delittuosa o, più in generale, compiere qualsiasi operazione volta a nascondere o dissimulare la provenienza illecita o aiutare chiunque sia coinvolto in questa attività a sfuggire alle conseguenze legali delle proprie azioni;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di o collaborare con soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti della specie.

Viceversa, è sempre necessario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- considerare già in fase progettuale vincoli archeologici o paesaggistici nonché i rischi di rinvenimento di reperti nei siti di intervento, con l'eventuale coinvolgimento di risorse specializzate esterne pubbliche o private;
- effettuare i necessari rilievi topografici delle aree interessate dal progetto;
- durante la fase di costruzione, monitorare il rinvenimento di eventuali depositi di materiale di interesse archeologico e applicare massima diligenza al fine di non arrecare danno al patrimonio culturale e paesaggistico;
- in caso di rinvenimento di reperti archeologici nei siti produttivi in cui opera l'azienda, evitare di adottare iniziative che possano causare il deperimento o la distruzione dei beni raccordandosi tempestivamente con la Direzione Lavori o le Autorità competenti del luogo.

Sono state invece escluse dall'analisi del rischio le seguenti fattispecie in quanto non attinenti o non caratterizzanti le attività svolte dalla Società:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento ex art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 (ad eccezione degli artt. 473 e 474 c.p., per i quali si rinvia ai principi adottati in materia di Delitti contro l'industria e il commercio);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-quater 1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 603 bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) per il quale si rinvia ai Protocolli adottati nell'ambito del processo di Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Abusi di mercato ex art. 25-sexies D.Lgs. 231/01;
- Reati transnazionali concernenti il traffico di stupefacenti e l'intralcio alla giustizia, introdotti dall'art. 10 della Legge 146/2006 (per quanto riguarda le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione si rinvia a quanto sopra riportato nel Protocollo Delitti di criminalità organizzata, mentre per il reato richiamato dall'art 25 decies del Decreto, che trova come presupposto l'instaurazione di rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche di Stati esteri, si rinvia al Protocollo Reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies del Decreto;
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

Ad ogni modo, nel Codice Etico della Società sono stati definiti valori e principi di comportamento di integrità, correttezza e lealtà idonei a prevenire anche la commissione di reati riconducibili alle fattispecie sopra descritte.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

	Data	Revisione	Pagina
PARTE SPECIALE	31/03/2020	05	102/102

ALLEGATI

- Codice Etico PEG